

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 3 Maggio 2006 N. 10**

**Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale.**

pag. 372

**LEGGE REGIONALE 11 Maggio 2006 N. 11**

**Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile.**

pag. 379

**TESTO COORDINATO DELLE NORME SUI PROCEDIMENTI CONTRATTUALI REGIONALI****pag. 389****CORTE COSTITUZIONALE****Sentenza 22 febbraio 2006 n. 80 nel giudizio di legittimità dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31, recante norme in materia di trasporto pubblico locale).****pag. 397**

## **LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2006 N. 10**

### **Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Finalità e principi)**

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28 (riforma della disciplina in materia di attività cinematografica), disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività. Detta, inoltre, norme per l'istituzione della Film Commission regionale della Liguria e della mediateca regionale.
2. La Regione favorisce la più adeguata presenza del pubblico, promuovendo la migliore distribuzione, qualificazione e sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio attraverso:
  - a) lo sviluppo e l'innovazione della rete di sale cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
  - b) lo sviluppo del pluralismo e la tutela dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
  - c) la valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.

### **TITOLO I**

#### **DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO IN LIGURIA**

#### **Articolo 2 (Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intende:
  - a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
  - b) per cinema - teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
  - c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
  - d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale adeguato, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
  - e) per cinecircolo e cinestudio, uno spazio, destinato a proiezioni per una utenza a carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza.

#### **Articolo 3 (Sviluppo e qualificazione dell'esercizio dell'attività cinematografica)**

1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio dell'attività cinematografica sulla base dei seguenti principi:

- a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
  - b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
  - c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
  - d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei Comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
  - e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce i criteri per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili e spazi da destinarsi all'attività cinematografica, nonché alla ristrutturazione o ampliamento degli esercizi già attivi alla data di entrata in vigore della presente legge o autorizzati successivamente.

#### **Articolo 4 (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni)**

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, tenendo conto:
  - a) del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio sovracomunale, provinciale e interprovinciale;
  - b) della differenziazione fra le varie tipologie di sale ed arene cinematografiche;
  - c) dell'ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
  - d) dell'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e di arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b);
  - e) della dimensione, qualità e completezza dell'offerta nel bacino d'utenza;
  - f) delle caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso.
2. La Giunta regionale disciplina inoltre:
  - a) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
  - b) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale inferiori a n. 100 posti e per i cinecircoli e cinestudi;
  - c) le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, la documentazione necessaria e le modalità di effettuazione dell'istruttoria.
3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 è approvata previo parere del nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 5 e costituisce riferimento per le scelte delle Province e dei Comuni in materia di pianificazione territoriale.

#### **Articolo 5 (Nucleo tecnico regionale)**

1. La Regione istituisce un Nucleo tecnico con funzioni consultive per la predisposizione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4 e per il rilascio dei pareri ai Comuni per le autorizzazioni di cui all'articolo 6.
2. Il Nucleo tecnico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per tre anni, ed è composto da:
  - a) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di spettacolo, con funzioni di Presidente;
  - b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
  - c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio;
  - d) un rappresentante dell'Unione Regionale Province Liguri (U.R.P.L.);
  - e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);

- f) un rappresentante della Delegazione Regionale Ligure dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.);
- g) un rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio della Liguria.

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi un comune inserito nel territorio di una comunità montana, il Nucleo è integrato da un rappresentante della Delegazione Regionale Ligure dell'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (U.N.C.E.M.).

Svolge le funzioni di segretario del Nucleo un funzionario della Regione.

- 3. Ai componenti del Nucleo si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione) ed il compenso spettante è quello previsto nella tabella A allegata alla stessa.
- 4. Il Nucleo tecnico regionale adotta proprie norme di funzionamento.

#### **Articolo 6 (Rilascio delle autorizzazioni)**

- 1. Le autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività o autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rilasciate dal Comune competente per territorio, previo parere favorevole del Nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 5.

#### **Articolo 7 (Monitoraggio del sistema dell'offerta cinematografica)**

- 1. La Regione al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, provvede a realizzare un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei Comuni, delle Province e delle Camere di Commercio, nonché della collaborazione dell'A.G.I.S..
- 2. La Struttura regionale competente in materia di spettacolo predispone un rapporto annuale sull'andamento e sulle tendenze dei consumi cinematografici, da presentare alla competente commissione consiliare di norma entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

### **TITOLO II**

#### **FILM COMMISSION REGIONALE E MEDIATECA REGIONALE**

#### **Articolo 8 (Istituzione della Film Commission regionale)**

- 1. E' istituita la Film Commission regionale. La Film Commission regionale è una associazione tra enti promossa e sostenuta direttamente dalla Regione Liguria, dalle Province e dai Comuni capoluogo, che possono essere soci fondatori.  
Possono, altresì, aderire, in qualità di soci fondatori, le Film Commission esistenti sul territorio al momento dell'approvazione della presente legge, nonché altri soggetti pubblici e privati.
- 2. La Film Commission regionale, anche di concerto con istituzioni nazionali, provvede a:
  - a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attrarre in Liguria le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane e estere;
  - b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella regione, che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza della Liguria;
  - c) coordinare le iniziative del settore cinematografico e televisivo in Liguria, tra cui festival, promozione del territorio all'estero, studio e ricerca;

- d) valorizzare il patrimonio storico-culturale della mediateca regionale.
3. La Giunta regionale elabora lo schema di statuto che regola la Film Commission regionale.

**Articolo 9**  
**(Mediateca regionale)**

1. Al fine di favorire la conservazione e la fruizione del materiale cinematografico e video di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare riguardo a quello attinente la Liguria, è istituita la mediateca regionale.
2. La mediateca:
  - a) cura l'acquisizione e la conservazione del materiale di cui al comma 1;
  - b) promuove rapporti di scambio con cineteche ed istituti nazionali e stranieri;
  - c) promuove ed agevola la collaborazione fra le videoteche e gli archivi visivi esistenti sul territorio.
3. La mediateca opera in collaborazione con la Cineteca nazionale, l'Istituto Luce e con la RAI e con le cineteche pubbliche e private aventi sede in Liguria.
4. La Giunta regionale determina le modalità di gestione e valorizzazione della mediateca.
5. La sede della mediateca regionale è collocata presso il Centro Culturale Giovanile Dialma Ruggiero del Comune della Spezia. Con apposita convenzione, la Regione e il Comune della Spezia determinano le modalità di utilizzazione degli spazi.

**TITOLO III**

**INTERVENTI REGIONALI PER INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO**

**Articolo 10**  
**(Interventi specifici a favore dello spettacolo cinematografico)**

1. La Regione sostiene l'attività del circuito dei Cinema d'essai quale strumento fondamentale di promozione della cultura cinematografica in Liguria e la realizzazione di Festival cinematografici di alto livello.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di presentazione delle istanze.
3. La Regione può stipulare con la delegazione regionale ligure dell'Associazione Generale Italiana per lo Spettacolo convenzioni dirette alla realizzazione di iniziative di promozione culturale ed educativa per la valorizzazione della cultura cinematografica, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

**Articolo 11**  
**(Contributi per iniziative di particolare rilievo nell'ambito della cultura e dello sport)**

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di particolare rilievo nell'ambito dell'attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura e dello sport, attraverso l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione degli eventi nel territorio regionale e a soggetti pubblici per l'allestimento dei medesimi.
2. Le iniziative di cui al comma 1 debbono presentare caratteristiche tali da recare lustro all'immagine della Regione o rivestire un particolare interesse per le tematiche affrontate o per il livello di partecipazione previsto.

3. I soggetti richiedenti devono dimostrare la copertura di almeno il 50 per cento della spesa complessiva ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo.
5. La Giunta regionale, nella determinazione del contributo, tiene conto della rilevanza dell'iniziativa, della partecipazione finanziaria di altri enti pubblici o privati, della spesa complessiva occorrente e di ogni altro elemento ritenuto utile.

#### **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E ABROGATIVE**

#### **Articolo 12 (Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
  - a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:
    - prelevamento di euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, dalla U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
    - prelevamento di euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa, dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
    - riduzione di euro 300.000,00, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto alla U.P.B. 1.102 "Spese per l'attività di Governo";
    - istituzione nell'area XII "Cultura, Sport, Tempo libero" della U.P.B. 12.104 "Spese per la promozione di attività cinematografiche" con lo stanziamento di euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, della U.P.B. 12.106 "Iniziativa per eventi culturali" con lo stanziamento di euro 300.000,00, in termini di competenza e di cassa, della U.P.B. 12.206 "Interventi per eventi culturali" con lo stanziamento di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa;
  - b) con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla U.P.B. 12.201 "Interventi per la promozione della cultura" (articolo 9 Mediateca regionale) e alla U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento" (articolo 5 Nucleo tecnico regionale).
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### **Articolo 13 (Norma transitoria)**

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale approva i criteri di cui all'articolo 4 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il rapporto di cui all'articolo 7, comma 2, è presentato entro l'anno successivo all'attivazione del sistema informativo di cui al comma 1 del medesimo articolo.
4. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di gestione e valorizzazione della mediateca.



## Articolo 14 (Abrogazioni)

1. L'articolo 21 (Cineteca regionale) della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 (norme per la promozione culturale) e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 maggio 2006

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2006 N. 10

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale Fabio Morchio ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 14 in data 18 novembre 2005;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 novembre 2005, dove ha acquisito il numero d'ordine 153;
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 22 novembre 2005;
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 6 aprile 2006;
- e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 18 aprile 2006;
- f) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 2006;
- g) la legge regionale entra in vigore l'8 giugno 2006.

#### 2. RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

*Relazione di maggioranza (Consigliere Minella Mosca)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea regionale, la Regione Liguria intende adempiere al dettato normativo derivante dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28 recante "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e dall'orientamento giurisprudenziale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.285/2005, scaturita dal ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna avverso il suddetto decreto legislativo.*

*Il quadro normativo comporta, quindi, l'attribuzione alla Regione delle funzioni legislative in materia cinematografica, per cui la Regione potrà disciplinare con propria legge le modalità di autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche, nonché di trasformazione e adattamento di immobili da destinare a tale uso, ovvero di ristrutturazione e ampliamento di quelle già in attività.*

*Ripercorrendo brevemente le fasi di trasformazione dell'esercizio cinematografico esistente, si nota una situazione caratterizzata da evidenti segni di contraddizione e squilibrio su tutto il territorio nazionale, che va dalla creazione di multiplex, alla forte concorrenza esercitata da modalità alternative di impiego del*



*tempo libero, fino a giungere ai rischi causati dal progressivo svuotamento dei centri storici, dove sono presenti la maggior parte dei cinema d'essai, che abbinato alla crisi dell'esercizio tradizionale, porta alla chiusura sempre più frequente di centri di aggregazione.*

*Un'ulteriore problematica, afferente alla materia "Cinema", di particolare urgenza sul territorio ligure, è determinata dalla mancanza di una Film Commission avente funzione e competenza per tutto il territorio regionale. La sua istituzione, tesa a completare la dotazione della Regione Liguria che, al momento risulta essere l'unica tra le regioni italiane ad esserne sprovvista, intende promuovere le azioni tese a coordinare le attività di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale, creando le condizioni per attirare in Liguria le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere. E' significativo ricordare, al riguardo, la positiva esperienza di "Genovaset", la Film Commission del Comune di Genova, quale modello da prendere in considerazione per il successo avuto, l'eccellenza dimostrata nel settore e i risultati raggiunti sia in termini economici, sia d'immagine.*

*Nell'ottica di favorire la massima fruizione del prodotto cinematografico riguardante sia il principio della necessità della disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, sia la creazione di una Film Commission, si sottolinea la necessità di dotare il territorio di una specifica Mediateca regionale, capace di acquisire, conservare e divulgare la produzione cinematografica e video di maggior interesse artistico e documentario, con particolare attenzione a quella ligure.*

*Il presente disegno di legge, pertanto, intende razionalizzare l'azione della Regione nello strategico settore dello sviluppo e qualificazione dell'attività cinematografica, articolandosi in due branche: una rivolta a favorire la diffusione dell'esercizio cinematografico in Liguria, promuovendo la migliore distribuzione, qualificazione e sviluppo delle attività sul territorio, e l'altra rivolta all'istituzione di due strumenti innovativi in materia: la Film Commission regionale ed una moderna Mediateca regionale.*

*Tale attività di promozione si attua attraverso:*

- *lo sviluppo e l'innovazione della rete di sale cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;*
- *lo sviluppo del pluralismo e la tutela dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;*
- *la valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio;*
- *la creazione di moderni strumenti che favoriscano sia la produzione, sia la fruizione del prodotto cinematografico (la Film Commission regionale e la Mediateca regionale).*

*In sede di esame di merito, da parte della II Commissione competente per materia, sono state dedicate alcune sedute all'approfondimento di queste tematiche, coinvolgendo Rappresentanti istituzionali e di categoria interessati, al fine di raccogliere suggerimenti e osservazioni volti ad ottenere la più ampia condivisione dei contenuti dell'articolato, attuando una organica disciplina del settore da applicare in tempi brevi.*

*La Commissione ha, pertanto, prodotto un testo di legge che, in accoglimento delle proposte avanzate nel corso delle audizioni, ha previsto interventi specifici, anche in termini finanziari, a sostegno dell'attività del circuito dei Cinema d'essai, quale strumento fondamentale di promozione della cultura cinematografica, oltre alla promozione e sostegno ad iniziative di particolare rilievo nell'ambito dell'attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo e della cultura. Infine, a conferma di quanto già consolidato in termini di spazi e qualità del servizio, è stato previsto che la sede della Mediateca regionale sia collocata presso il Centro culturale Giovanile Dialma Ruggiero del Comune della Spezia.*

*La scelta è giustificata, in particolare, dalla disponibilità di un polo che già raccoglie la memoria visiva e sonora locale, cui si aggiunge un costante intervento culturale formativo sui linguaggi e i prodotti audiovisivi e multimediali. Inoltre, un nuovo cambiamento di sede potrebbe risultare controproducente, poiché penalizzerebbe l'utenza interessata e il Centro culturale nel suo insieme.*

*In conclusione auspico che il disegno di legge venga suffragato ad ampia maggioranza di voti da parte del Consiglio regionale, allo scopo di consentire alla Regione Liguria di esercitare la potestà legislativa in materia, con l'adozione di una normativa analoga a tutte le Regioni italiane.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- *Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28 è pubblicato nella G.U. 5 febbraio 2004, n. 29.*

*Nota all'articolo 5*

- *La legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996, n. 13.*

#### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Servizio Spettacolo Sport e Tempo Libero – Dipartimento Turismo, Cultura, Sport e Spettacolo*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006 N. 11**

### **Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 (Finalità della legge)**

1. La Regione Liguria valorizza il servizio civile, in applicazione degli articoli 2, 11, 52 e 117 della Costituzione, per garantire la promozione di comportamenti di impegno sociale non armato, quale espressione delle politiche di solidarietà sociale, in particolare al fine di:
  - a) valorizzare la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà, gli scambi ed i gemellaggi, il confronto interculturale, quali efficaci fattori di sviluppo armonico e sostenibile della comunità;
  - b) promuovere e sostenere il servizio civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona, con riferimento al mondo giovanile, per il raggiungimento di più alti livelli di coscienza civica;
  - c) valorizzare e sviluppare il servizio civile, quale importante risorsa di progresso e partecipazione attiva alla vita della società, favorendo la dimensione comunitaria e la coesione sociale;
  - d) organizzare le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per i giovani con il concorso delle Istituzioni ed Enti facenti parte del sistema di servizio civile;
  - e) promuovere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea ed internazionale;
  - f) valorizzare il Terzo Settore e l'economia solidale;
  - g) contribuire alla salvaguardia ed alla migliore fruibilità del patrimonio ambientale, forestale, storico, artistico e culturale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge dà attuazione alla normativa statale vigente in materia di servizio civile nazionale, in particolare alla legge 6 marzo 2001 n. 64 (istituzione del servizio civile nazionale) e al decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 (disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64), nonché alle relative disposizioni di attuazione, emanate, di concerto, dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) e, per quanto di competenza, dalla Regione.
3. Al fine di sviluppare aspetti peculiari della realtà ligure e di promuovere una più larga partecipazione alle attività di servizio civile, nonché forme innovative di tali attività, la presente legge disciplina altresì il servizio civile regionale, complementare a quello nazionale, nel rispetto delle competenze fissate dal sopraindicato articolo 117 della Costituzione.
4. Le attività svolte ai sensi dei commi 2 e 3 costituiscono il sistema regionale del servizio civile, istituito quale strumento di integrazione delle stesse ai fini di un miglior coordinamento degli interventi e utilizzo delle risorse.

## **Articolo 2 (Durata e soggetti)**

1. Il servizio civile nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, ha la durata prevista dalla normativa nazionale in materia e cioè di complessivi dodici mesi, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 77/2002.
2. Il servizio civile regionale di cui all'articolo 1, comma 3, ha durata variabile da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni, a seconda degli specifici progetti e tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali.
3. Costituiscono parte attiva del servizio civile nazionale, attuato a livello regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, la Regione e gli Enti di Servizio civile, iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 5 ed operanti nel territorio regionale, sia in forma singola che associata.
4. In aggiunta ai soggetti indicati al comma 3, per quanto concerne il servizio civile regionale, costituiscono parte attiva del sistema gli Istituti di Istruzione e Formazione e gli Istituti preposti all'inclusione sociale nonché al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale.

## **Articolo 3 (Funzioni della Regione)**

1. La Giunta regionale svolge le funzioni relative all'attuazione del sistema regionale del servizio civile di cui alla presente legge. In particolare, essa provvede:
  - a) alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo di cui all'articolo 5;
  - b) all'approvazione dei progetti di servizio civile di cui all'articolo 9;
  - c) all'approvazione degli schemi di contratto previsti dall'articolo 10, comma 6;
  - d) alla effettuazione delle attività di monitoraggio, verifica e controllo sull'applicazione della presente legge e sull'attuazione dei progetti di servizio civile nonché all'organizzazione ed alla gestione del sistema informativo regionale sul servizio civile di cui all'articolo 13;
  - e) alla realizzazione delle attività di promozione ed informazione, nonché alla predisposizione di adeguati strumenti di valorizzazione del servizio civile;
  - f) alla promozione di attività formative sia per i giovani che per i soggetti responsabili e gli operatori di servizio civile;
  - g) alla predisposizione e diffusione di supporti e di materiale didattico - illustrativo per gli operatori degli Enti;
  - h) al rilascio degli attestati di cui all'articolo 10, comma 8.
2. La Giunta regionale esprime, inoltre, il parere relativo al procedimento di esame ed approvazione dei progetti di rilevanza nazionale di cui all'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 77/2002.

## **Articolo 4 (Funzioni degli Enti del sistema regionale del servizio civile)**

1. Gli Enti di servizio civile iscritti alla seconda parte dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, sia in forma singola che associata, presentano e attuano i progetti di servizio civile regionale, collaborano e partecipano alle attività di competenza regionale con le forme e modalità previste nel regolamento di attuazione della presente legge.
2. Gli Istituti di Istruzione e Formazione, possono proporre, in collaborazione con gli Enti di cui al comma 1, interventi di educazione civica, con particolare riferimento alla educazione alla mondialità ed alla pace, utili per il riconoscimento di crediti formativi.
3. Gli Istituti preposti alla inclusione sociale, nonché al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale, possono proporre, in collaborazione con gli enti di cui al comma 1, attività ed interventi nell'ambito di progetti di servizio civile finalizzati al recupero degli stessi soggetti seguiti da tali Istituti.

**Articolo 5**  
**(Albo regionale degli Enti di servizio civile)**

1. E' istituito presso la struttura regionale competente, l'Albo regionale degli Enti di servizio civile, suddiviso in due distinte parti, nel quale sono iscritti gli Enti e le organizzazioni pubblici e privati operanti nel territorio regionale che presentano o intendono presentare progetti ai sensi dell'articolo 9.
2. Alla prima parte dell'Albo, istituita in adempimento dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 77/2002, relativa al servizio civile nazionale e suddivisa nelle previste sezioni, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le sedi locali degli Enti e delle organizzazioni iscritti all'Albo nazionale e agli Albi di altre Regioni. Qualora un Ente iscritto nell'Albo nazionale abbia più sedi locali nel territorio regionale, si procede ad un'unica iscrizione, con l'indicazione delle singole sedi abilitate alla presentazione di progetti.
3. Alla seconda parte dell'Albo, relativa al servizio civile regionale, sono iscritti i soggetti, aventi finalità non lucrative e coerenti con quelle della presente legge.
4. I requisiti e le modalità di iscrizione e di cancellazione, i criteri per la tenuta della parte dell'Albo di cui al comma 3 nonché quelli per la verifica della permanenza dei requisiti sono stabiliti nel regolamento di attuazione.

**TITOLO II**  
**PROGRAMMAZIONE REGIONALE**

**Articolo 6**  
**(Consulta regionale per il servizio civile)**

1. E' istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organismo consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge, che dura in carica fino al termine della legislatura.
2. La Consulta regionale ha il compito di:
  - a) formulare proposte in ordine alla predisposizione del Programma regionale triennale del servizio civile e del Piano attuativo annuale, di cui all'articolo 8;
  - b) esprimere pareri e proposte anche per quanto attiene il servizio civile nazionale;
  - c) formulare proposte, in ordine al parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile, di cui all'articolo 4 del d.lgs. 77/2002;
  - d) fornire supporto ai fini dell'approvazione dei progetti di servizio civile.
3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
  - a) l'Assessore competente, o suo delegato, che la presiede;
  - b) il Dirigente della struttura regionale preposta per materia;
  - c) due rappresentanti degli Enti di servizio civile iscritti all'Albo regionale;
  - d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
  - e) un rappresentante dell'Unione Regionale Province Liguri (URPL);
  - f) un rappresentante delle associazioni dei volontari in servizio civile, attive nel territorio regionale;
  - g) un rappresentante del forum regionale del Terzo settore;
  - h) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova;
  - i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria;
  - j) due rappresentanti di Coordinamento regionale degli Enti di servizio civile, riconosciuti dalla Regione.
4. Le modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
5. In relazione alle tematiche trattate, possono partecipare alle riunioni della Consulta i dirigenti delle strutture regionali interessate.
6. Ai componenti della Consulta sono corrisposti i compensi previsti alla tabella A della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti dei collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 7 (Conferenza regionale per il servizio civile)**

1. E' istituita la Conferenza regionale per il servizio civile, convocata dalla Regione ogni tre anni, alla quale possono partecipare gli Enti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 5, gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, l'Università degli Studi, gli Enti dell'associazionismo giovanile, i giovani in servizio civile e le loro associazioni, i Coordinamenti regionale e provinciali degli Enti di servizio civile e l'UNSC.
2. La Conferenza regionale costituisce una sede di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile, nonché di verifica sull'applicazione delle norme della presente legge.

### **Articolo 8 (Programmazione regionale per il servizio civile)**

1. Il Programma per il servizio civile regionale è approvato, ogni tre anni, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, tenuto conto delle proposte della Consulta regionale per il servizio civile.
2. Il Programma contiene gli indirizzi e le attività che la Regione intende realizzare nel triennio e, in particolare, individua:
  - a) gli obiettivi da perseguire, le priorità, i settori di intervento, i tempi e le modalità di attuazione;
  - b) le priorità, le condizioni ed i criteri generali di ammissione ed approvazione dei progetti e i criteri per assegnare le risorse finanziarie stanziata dalla Regione, nonché le modalità di rendicontazione;
  - c) le disposizioni atte a verificare sia lo svolgimento e la qualità delle attività sia l'effettivo raggiungimento degli obiettivi, con particolare riferimento a quelli previsti nei progetti;
  - d) i criteri di ammissione dei giovani ai progetti di servizio civile regionale, finalizzati a consentire la massima partecipazione;
  - e) le azioni formative, informative, di promozione e di sensibilizzazione per le attività regionali, con le relative modalità di diffusione sul territorio, da attuarsi anche attraverso il sistema informativo regionale di cui all'articolo 13;
  - f) i programmi formativi e di aggiornamento per i soggetti responsabili del servizio civile, nel rispetto della titolarità dell'attività formativa degli Enti di servizio civile iscritti nell'Albo regionale, nonché gli indirizzi e le azioni formative in preparazione al servizio civile per i giovani.
3. Al termine di ogni triennio, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti.
4. La Giunta regionale approva ogni anno il Piano regionale per il servizio civile, attuativo degli indirizzi del Programma regionale di cui al comma 1, mediante il quale viene stabilito, in particolare, l'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio.

### **Articolo 9 (Progetti di servizio civile)**

1. Il servizio civile è prestato nell'ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti nell'Albo regionale di cui all'articolo 5 in conformità a quanto disposto dalle norme statali vigenti per il servizio civile nazionale e dal presente articolo per il servizio civile regionale.
2. La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione della Consulta regionale di cui all'articolo 6 e sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nella legislazione statale e di quelli individuati nel Programma regionale per il servizio civile, approva i progetti presentati dagli Enti iscritti nell'Albo regionale e provvede, altresì, alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 77/2002, relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale.
3. I progetti da realizzare nell'ambito del servizio civile regionale indicano:
  - a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli, con specifico riferimento ai settori di intervento innovativo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a);
  - b) il numero dei giovani che si intendono impiegare, precisando la presenza dei requisiti di idoneità per l'ammissione al servizio;
  - c) la durata del servizio, compresa in un periodo rientrante nei limiti minimi e massimi indicati nel-



- l'articolo 2, comma 2;
- d) l'attività di formazione prevista, nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti nonché l'orario di svolgimento del servizio.
4. Costituisce condizione pregiudiziale per il finanziamento dei progetti, l'esistenza di una copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente all'espletamento delle attività previste da parte dei giovani in servizio civile.
  5. Alla conclusione dei progetti, gli Enti iscritti nell'Albo regionale inviano alla Regione una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento ai risultati raggiunti nonché alla percentuale di copertura dei posti richiesti nel progetto presentato.

#### **Articolo 10 (Selezione degli aspiranti e contratti)**

1. I soggetti proponenti i progetti, presentati ai sensi dell'articolo 4 e approvati dalla Giunta regionale, provvedono, ove previsto, alla selezione dei giovani, sulla base di un bando emanato dalla Regione.
2. Sono ammessi a svolgere il servizio civile nazionale nel territorio regionale i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano i requisiti richiesti dalla normativa statale vigente.
3. Sono ammessi al servizio civile regionale i giovani, senza distinzione di sesso, residenti nel territorio regionale o che vi abbiano domicilio per motivi di studio, i quali, sulla base di progetti di Servizio civile regionale, abbiano, alla data di presentazione della domanda:
  - a) tra i sedici ed i diciotto anni, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione nell'ambito di esperienze opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi di Istruzione o Formazione, in accordo con l'Ufficio scolastico regionale;
  - b) tra i diciotto ed i ventinove anni.
4. Le domande di ammissione al servizio civile regionale sono presentate dai soggetti di cui al comma 3, lettera b), e redatte sulla base degli schemi predisposti dalla Regione, agli Enti di cui all'articolo 4, comma 1.
5. Non possono presentare la domanda di ammissione al servizio civile regionale, sia i giovani che abbiano in corso con l'Ente di servizio civile un rapporto di lavoro, sia i giovani i quali abbiano già prestato servizio civile nazionale o regionale.
6. I contratti per lo svolgimento delle attività del servizio civile regionale sono redatti in base agli schemi predisposti dalla Regione. Gli Enti e le organizzazioni di servizio civile possono proporre variazioni riguardo allo schema di contratto. Le variazioni di natura sostanziale sono soggette all'approvazione della Giunta regionale. La conformità del contratto è condizione essenziale per la concessione dei benefici regionali previsti.
7. I contratti di cui al comma 6 devono prevedere il trattamento giuridico, i compensi ed i riconoscimenti di cui all'articolo 12. Nei contratti, inoltre, sono stabiliti sia la durata che le modalità di svolgimento del servizio, anche in riferimento all'articolazione dell'orario, coerentemente con quanto indicato nel rispettivo progetto.
8. La Regione rilascia, al termine della prestazione di servizio civile, gli attestati di partecipazione.

#### **Articolo 11 (Sostegno e contributi ai progetti di servizio civile)**

1. La quota regionale del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 77/2002, è utilizzata, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle relative disposizioni di attuazione, esclusivamente per il finanziamento delle attività di formazione e di informazione relative al servizio civile nazionale.
2. La Regione finanzia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri di cui al Programma regionale per il servizio civile, i progetti di servizio civile regionale, realizzati da Enti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 5, comma 3.
3. La Regione riconosce agli Enti di servizio civile nazionale, impegnati nei progetti di loro pertinenza, le somme dovute a titolo di rimborso dei costi di formazione, nei limiti della quota regionale del fondo per il servizio civile nazionale nonché di quelli per l'attuazione dei progetti di servizio civile regionale di cui all'articolo 1, comma 3, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

## **Articolo 12** **(Compensi e riconoscimenti)**

1. Il compenso ai giovani impegnati nei progetti di servizio civile nazionale viene riconosciuto ed erogato dall'UNSC nelle forme previste dal d.lgs. 77/2002 e dalle relative disposizioni di attuazione.
2. La Regione riconosce per i giovani, di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b) ed ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, in relazione alle attività svolte nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale approvati, il compenso previsto nel Piano regionale annuale, da corrispondersi secondo le indicazioni definite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1.
3. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 77/2002, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, il compenso per il servizio civile non ha natura retributiva.
4. Il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato, per un periodo non inferiore ai sei mesi, è valutato nei pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'assunzione nei ruoli del settore regionale allargato, con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.
5. A favore dei giovani impegnati nel servizio civile regionale, il Piano regionale annuale può prevedere agevolazioni nella fruizione di servizi.
6. La Giunta regionale, attraverso opportune intese con l'Università, può riconoscere le competenze dei partecipanti ai progetti di servizio civile regionale e definire i crediti spendibili in percorsi formativi superiori.
7. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) possono deliberare, nei limiti delle proprie competenze, riduzioni o esenzioni sui tributi locali a favore degli Enti di servizio civile iscritti all'Albo regionale.

## **Articolo 13** **(Sistema informativo regionale)**

1. La Regione, anche ai fini dell'informazione e della promozione del servizio civile, istituisce e cura la gestione di un sistema informativo telematico, nell'ambito del sistema informativo regionale, di supporto al funzionamento del sistema regionale del servizio civile.
2. Il sistema informativo di cui al comma 1 si avvale dei dati ed informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio e di analisi dei progetti di servizio civile svolti nel territorio regionale.
3. Le attività e gli obiettivi del sistema informativo regionale sono definiti nell'ambito del Programma regionale di cui all'articolo 8.

## **Articolo 14** **(Monitoraggio e controllo dei progetti di servizio civile)**

1. I giovani che operano in progetti di servizio civile non possono essere impiegati in sostituzione di personale ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente presso cui prestano servizio.
2. La Regione, avvalendosi anche delle valutazioni della Consulta regionale di cui all'articolo 6, verifica l'andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile, anche al fine della formulazione del Piano regionale annuale.
3. Nel caso di violazione alla normativa nazionale e regionale da parte degli Enti iscritti nell'Albo regionale, anche con riferimento alla attuazione dei progetti, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 15** **(Formazione dei giovani al servizio civile)**

1. La formazione ai giovani destinatari del servizio civile nazionale, viene attuata secondo quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 77/2002.
2. La formazione ai giovani del servizio civile regionale, viene attuata secondo quanto previsto dalla pro-



grammazione regionale, di cui all'articolo 8 della presente legge.

3. Alle iniziative di formazione generale e di addestramento specifico, promosse dalla Regione, in coordinamento con le Province, provvedono gli Enti iscritti nell'Albo regionale, singoli od associati, ovvero i loro Coordinamenti regionale e provinciali, anche in convenzione con Istituti di Istruzione, Enti di formazione accreditati ed Università.

#### **Articolo 16**

##### **(Formazione ed aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili di servizio civile)**

1. La Regione sostiene la formazione e l'aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili di servizio civile degli Enti iscritti all'Albo regionale, sulla base della programmazione regionale, anche in collaborazione con l'UNSC.
2. Negli atti di programmazione regionale sono individuati i soggetti e gli operatori legittimati a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento dei responsabili di servizio civile.
3. Al termine dei percorsi formativi, ai partecipanti viene rilasciata, previo superamento di un esame finale, certificazione di competenza, secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.

#### **Articolo 17**

##### **(Coordinamento regionale e provinciale degli Enti di servizio civile)**

1. La Regione, anche per il tramite e con la partecipazione delle Province, promuove, sostiene e valorizza i Coordinamenti regionale e provinciali degli Enti di servizio civile operanti sul territorio regionale, anche allo scopo di garantire il migliore raccordo ed integrazione tra le distinte esperienze di servizio civile nazionale e di servizio civile regionale attuate sul territorio regionale.
2. I Coordinamenti regionale e provinciali degli Enti di servizio civile non possono sostituire, nella titolarità dei progetti o delle convenzioni, gli Enti di servizio civile o le loro forme associate.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 18**

##### **(Norme di prima applicazione)**

1. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1, è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono avviate le procedure per la nomina della Consulta di cui all'articolo 6.

#### **Articolo 19**

##### **(Norma transitoria)**

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati secondo la normativa vigente al momento dell'avvio degli stessi.

#### **Articolo 20**

##### **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:
  - a) prelevamento di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
  - b) aumento di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 10.105 "Azioni a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 (Consulta regionale per il servizio civile) e 13 (Sistema informativo regionale) si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente alla U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento" e alla U.P.B. 18.104 "Spesa per il sistema informativo regionale policentrico" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

### **Articolo 21 (Abrogazione)**

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 24 novembre 1997 n. 46 (interventi in materia di servizio civile) e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 maggio 2006

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 DELL'11 MAGGIO 2006**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimiliano Costa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 16 in data 3 febbraio 2006;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 febbraio 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 162;*
- c) *è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione, ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento interno in data 9 febbraio 2006;*
- d) *è stato successivamente rassegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 23, primo comma e 25, primo comma del Regolamento interno in data 28 febbraio 2006;*
- e) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 26 aprile 2006;*
- f) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 2 maggio 2006;*
- h) *la legge regionale entra in vigore l'8 giugno 2006.*

### **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Antonino Miceli)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*la legge regionale ligure 24 novembre 1997 n. 46 in materia di Servizio civile non risulta più rispondente alle attuali esigenze sia per il tempo trascorso, sia soprattutto con riguardo all'attuazione del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni disposto dal decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 (Disciplina del*

Servizio civile a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64). Il Servizio civile - introdotto come alternativa all'obbligo di leva militare per gli obiettori di coscienza - ha conosciuto una progressiva espansione negli anni, favorita anche dall'apertura verso le donne: ciò ha suggerito il mantenimento dell'istituto anche dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.

In questo contesto interviene il disegno di legge, sottoposto oggi alla valutazione del Consiglio regionale, con l'obiettivo di organizzare la gestione delle funzioni trasferite dallo Stato integrandole con ulteriori attività autonome attraverso l'istituzione del Servizio civile regionale: si crea, in sostanza, un sistema regionale integrato di Servizio civile che, in particolare, offre anche ai giovani in obbligo scolastico e formativo la possibilità di accedere alle iniziative previste in sinergia con le relative competenti Istituzioni.

L'articolo 1 illustra le finalità generali della legge specificando che la Regione valorizza il Servizio civile, dà attuazione alla normativa statale in materia di Servizio civile nazionale e introduce il Servizio civile regionale, complementare a quello nazionale: lo scopo è, da una parte, quello di rispondere ad esigenze particolari della realtà ligure, dall'altra, quello di sperimentare forme innovative di attività di Servizio civile in settori non previsti dalla normativa statale, sempre nel quadro di un sistema integrato teso ad un miglior coordinamento degli interventi dell'utilizzo delle risorse.

L'articolo 2 fissa la durata e individua i soggetti coinvolti nel sistema regionale del Servizio civile: in particolare, stabilisce che il Servizio civile regionale ha durata variabile da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni a seconda degli specifici progetti e tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali.

Gli articoli 3 e 4 indicano le funzioni svolte dalla Regione e dagli Enti di Servizio civile iscritti nell'apposita parte dell'Albo regionale rinviando ad uno specifico regolamento di attuazione il compito di delineare le modalità di partecipazione degli Enti alle attività regionali.

L'articolo 5 prevede istituzione dell'Albo regionale degli Enti di Servizio civile, il quale è suddiviso in due parti: la prima, articolata a sua volta in sezioni, relativa al Servizio civile nazionale, la seconda concernente il Servizio civile regionale.

Gli articoli 6 e 7 prevedono l'istituzione, da una parte, della Consulta regionale per il Servizio civile come organismo consultivo della Regione e supporto per la Giunta anche nella valutazione dei progetti di Servizio civile, dall'altra, della Conferenza regionale per il Servizio civile: quest'ultima, convocata dalla Regione ogni tre anni, rappresenta una sede di confronto ed approfondimento sui temi del Servizio civile.

L'articolo 8 disciplina la programmazione regionale in materia di Servizio civile individuando due strumenti: da un lato il Programma regionale per il Servizio civile, di durata triennale, approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta; dall'altro il Piano regionale annuale, approvato dalla Giunta regionale, che dà attuazione agli indirizzi del Programma regionale stabilendo, in particolare, l'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio regionale.

L'articolo 9 concerne la definizione del procedimento di presentazione dei progetti di Servizio civile regionale, mentre per quanto riguarda i progetti relativi al Servizio civile nazionale sono richiamate le norme statali vigenti.

L'articolo 10 definisce le modalità di selezione degli aspiranti e stabilisce norme sulla redazione dei contratti. Come detto in precedenza un elemento di novità è costituito dall'apertura dell'esperienza del Servizio civile regionale ai giovani tra i sedici e i diciotto anni con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione nell'ambito di esperienze opportunamente adeguate e integrate nei percorsi di istruzione o formazione, in accordo con l'Ufficio scolastico.

L'articolo 11 specifica che la quota di riparto del Fondo nazionale per il Servizio civile è utilizzata esclusivamente per il finanziamento delle relative attività nazionali, mentre la Regione sostiene finanziariamente i progetti di Servizio civile regionale.

L'articolo 12 definisce benefici, compensi e riconoscimenti per i giovani: anche qui, mentre si rimanda alle norme statali per quanto riguarda il Servizio civile nazionale, per quello regionale si rinvia al regolamento di attuazione della legge.

L'articolo 13 prevede l'istituzione di un sistema informativo telematico regionale come supporto al funzionamento del sistema regionale di Servizio civile.

L'articolo 14 riguarda l'attività di verifica, monitoraggio e controllo da parte della Regione sull'andamento e sui risultati raggiunti dai progetti di Servizio civile, anche al fine della formulazione del Piano regionale annuale. Sono previste, altresì, le sanzioni in caso di violazioni alla normativa nazionale e regionale.

Gli articoli 15 e 16 affrontano il tema della formazione dei giovani del Servizio Civile - rinviando, per quello nazionale, al decreto legislativo n. 77 del 2002 e, per quello regionale, alle previsioni contenute negli atti di programmazione regionale - e della formazione e dell'aggiornamento dei soggetti responsabili e degli

operatori del Servizio civile prevedendo, in questo caso, che, al termine dei percorsi formativi, sia rilasciata, previo superamento di un esame finale, apposita certificazione.

L'articolo 17 specifica che la Regione promuove, sostiene e valorizza i Coordinamenti regionale e provinciali degli Enti di Servizio civile; peraltro, essi non possono sostituire gli Enti di Servizio civile nella titolarità dei progetti o delle convenzioni.

Gli articoli 18 e 19 dettano norme in ordine alla prima applicazione della legge e alla fase transitoria con riguardo alla conclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 20 introduce la norma finanziaria, mentre l'articolo 21 dispone l'abrogazione dell'attuale legge regionale in materia.

Al termine di questa relazione, si auspica che il disegno di legge, già approvato a larga maggioranza dalla I Commissione, possa trovare un ampio consenso da parte del Consiglio regionale.

*Relazione di minoranza (Consigliere Luigi Morgillo)*

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la L.R. 46/97 (Interventi regionali in materia di servizio civile) rappresenta una ormai superata ed inadeguata fonte di regolamentazione del Servizio civile. La sua inadeguatezza deriva, soprattutto, dall'attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 77/2002 relativamente al trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni.

Con il Disegno di Legge in esame si mira, quindi, ad organizzare la gestione delle funzioni trasferite dallo Stato (attuazione del Servizio civile nazionale) integrandole con attività autonome (istituzione del Servizio civile regionale) e creando, così, un sistema regionale di Servizio civile che possa offrire anche ai giovani che si trovino ancora in obbligo scolastico e formativo l'opportunità di partecipare attivamente alle iniziative intraprese in collaborazione con le Istituzioni competenti.

E' prevista una programmazione triennale delle attività di Servizio civile regionale, all'interno della quale verrà data particolare risalto alle attività formative ed alla pubblicizzazione delle opportunità offerte. L'attuazione delle attività offerte avverrà con pianificazione annuale, per meglio rispondere alle esigenze di definizione dell'utilizzo delle risorse finanziarie regionali.

Ancora, la Regione sarà supportata, nell'esercizio delle proprie attività, da una Consulta di esperti in carica per la durata della legislatura, mentre il confronto tra le Istituzioni, gli operatori e l'utenza avverrà, con cadenza triennale, in occasione di una Conferenza regionale.

Tutto ciò premesso, ritengo questo Disegno di Legge utile e necessario. La nostra astensione dal voto nel corso della trattazione in I Commissione è stata dovuta esclusivamente alla necessità di raccogliere maggiori e più complete informazioni in merito in sede di discussione in Consiglio Regionale. Auspico quindi che, a seguito di una più approfondita disamina del provvedimento in oggetto, si possa infine giungere ad un voto favorevole dello stesso.

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

La legge 6 marzo 2001 n. 64 è pubblicato nella G.U. n. 68 del 22 marzo 2001;

Il decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 è pubblicato nella G.U. n. 99 del 29 aprile 2002;

*Nota all'articolo 6*

La legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 è pubblicata nel B.U. n. 13 del 19 giugno 1996;

*Nota all'articolo 12*

Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è pubblicato nel G.U. S.O. n. 227 del 28 settembre 2000;

*Nota all'articolo 21*

La legge regionale 24 novembre 1997 n. 46 è pubblicato nel B.U. n. 21 del 24 dicembre 1997;

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:**

Servizio Politiche Giovanili e Cooperazione allo Sviluppo – Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione e Politiche Giovanili

---

---

## **TESTO COORDINATO DELLE NORME SUI PROCEDIMENTI CONTRATTUALI REGIONALI**

**Legge regionale 6 aprile 1999 n. 12** (Norme sui procedimenti contrattuali regionali) coordinata con la **legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1** (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006).

*Avvertenza: Il testo coordinato è stato redatto dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale, sentito il Servizio Gare e Contratti della Giunta regionale.*

*Le modifiche e integrazioni al testo iniziale sono segnalate con note esplicative.*

*Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

*La legge regionale 6 aprile 1999 n. 12 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 28 aprile 1999 n. 7 Parte I.*

*La legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 25 gennaio 2006 n. 1 Parte I.*

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. La presente legge disciplina i procedimenti contrattuali della Regione e degli enti strumentali e dipendenti.
2. Ai procedimenti contrattuali di cui al comma 1, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti nell'ordinamento nazionale.
3. Per i lavori pubblici si applica quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge-quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni.
4. La presente legge disciplina altresì la tenuta degli atti in cui è parte la Regione.
5. Nel rispetto dei principi di autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale di cui alla legge 6 dicembre 1973 n. 853, le disposizioni della presente legge si applicano agli organi e alle strutture dello stesso secondo le determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore.
6. Nel caso di procedimenti contrattuali degli enti strumentali e dipendenti della Regione, i dirigenti regionali e gli organi regionali, indicati nei successivi articoli, debbono intendersi sostituiti con i dirigenti e gli organi corrispondenti degli enti interessati, individuati in base ai rispettivi ordinamenti.
7. Sono comunque fatte salve le disposizioni di specifiche leggi regionali e le norme comunitarie quando applicabili.

### **TITOLO II FORME DI CONTRATTAZIONE**

#### **Art. 2 (Contratti dai quali deriva un'entrata)**

1. I contratti della Regione di alienazione di beni patrimoniali, di locazione di beni pubblici ed ogni altro contratto che dia luogo ad entrate, sono stipulati dal dirigente della struttura competente, in applicazione della legge regionale 26 novembre 1991 n. 33 (disciplina del demanio e del patrimonio regionale).



**Art. 3**  
**(Contratti dai quali deriva una spesa)**

1. I contratti per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa, sono di norma conseguenti l'esperimento di pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso.
2. Al di sotto delle soglie economiche indicate dalla normativa comunitaria, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono i criteri per le modalità di scelta dei contraenti.
3. Si può procedere a trattativa privata previo esperimento di una gara ufficiosa, al di sotto delle soglie economiche fissate dalla legislazione comunitaria, fatte salve le competenze e i limiti di spesa attribuiti all'Economo della Giunta regionale. A tal fine le forniture o i servizi non devono essere artificialmente separati o scorporati e l'ammontare dei contratti di durata viene determinato dal prezzo complessivo per l'intera durata del contratto.  
Si può procedere altresì a trattativa privata nei seguenti casi:
  - a) risoluzione del contratto per inadempimento del contraente o di altre cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero per la sopravvenienza di cause ostative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 (disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa anti-mafia);
  - b) quando in una precedente gara esperita con le procedure di cui al comma 1 non siano pervenute richieste di invito ovvero non siano state presentate offerte ovvero le offerte pervenute non siano state ritenute valide purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate;
  - c) quando l'urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione, non consenta il ricorso alle procedure di cui al comma 1;
  - d) in caso di cessazione di un rapporto contrattuale in seguito a sentenza passata in giudicato, nelle more della stipulazione di un nuovo contratto a seguito di procedure espletate ai sensi delle vigenti normative e qualora ricorrano oggettive condizioni di opportunità e convenienza per negoziare con un soggetto predeterminato;
  - e) quando si debba procedere all'acquisizione di beni o servizi forniti da un unico produttore o di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca o di studio;
  - f) quando si debba procedere all'acquisizione di macchine o strumenti di precisione che possono essere forniti con i requisiti richiesti da una sola impresa;
  - g) quando si debba procedere all'acquisizione di prodotti o di servizi che per particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva non possano che essere affidate ad un determinato fornitore;
  - h) per forniture complementari di beni e servizi, non superiori al 50 per cento dell'importo iniziale, acquisite entro un triennio dalla stipula del precedente contratto dalla medesima impresa, destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di precedenti forniture o servizi, qualora il cambiamento del fornitore comporti un'acquisizione in tutto o in parte incompatibile con quanto già acquisito dall'Amministrazione;
  - i) per l'acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratto scaduto e nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
  - j) per l'affidamento di prestazioni di servizi, con esclusione degli incarichi di consulenza, ad enti, società ed organismi cui la Regione partecipa direttamente o tramite società partecipate, a enti pubblici o ad organizzazioni senza scopo di lucro;
  - k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa direttamente l'attività commerciale, oppure da un curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista dalla legislazione vigente. (1)
4. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con una singola impresa ritenuta idonea, previo interpello, di almeno cinque imprese salvo i casi previsti dal comma 3, lettere d), e), f), g), h), i), j) e k). (2)

5. Dello svolgimento dell'interpello e dell'esame delle offerte pervenute viene redatto apposito processo verbale a cura del responsabile del procedimento alla presenza di due dipendenti regionali in qualità di testimoni.
6. Il dirigente responsabile in materia di gare procede alla stipula del contratto, di norma mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali o in una delle forme previste dalle leggi vigenti.
7. Per i lavori pubblici, fermi restando i casi e le procedure previste dalla l. 109/1994, si può comunque procedere a trattativa privata quando la spesa presunta non superi l'importo di lire 100.000.000= I.V.A. esclusa.

### **Articolo 3 bis (Gestione immobiliare) (3)**

1. Qualora non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della l. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed in presenza di motivate esigenze di carattere tecnico ed economico, la manutenzione degli impianti a servizio delle sedi regionali può essere affidata alle amministrazioni condominiali degli stabili in cui sono ubicate, previa garanzia da parte dell'amministratore del rispetto delle normative vigenti in materia di qualificazione dell'impresa esecutrice, di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela dei lavoratori, nonché in materia di tenuta della contabilità lavori.
2. Per l'acquisto o la locazione di immobili da destinare a sedi di uffici o servizi regionali, si procede con atti di diritto privato.
3. La ricerca e la selezione di immobili è effettuata tramite consultazione di più soggetti professionalmente operanti nel campo immobiliare o con la pubblicazione di annunci su quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio in cui avviene la ricerca.
4. Nessun impegno od obbligo deriva all'Amministrazione regionale dalla richiesta di proposte, dalla presentazione e dall'esame delle stesse.
5. La congruità del prezzo di acquisto o del canone di locazione viene valutata dai competenti uffici regionali, che possono anche avvalersi di enti statali, di enti o società regionali ovvero in subordine di altri esperti e consulenti esterni.

### **Art. 4 (Indizione della gara)**

1. Il dirigente competente per l'espletamento delle gare, secondo gli indirizzi e gli obiettivi indicati dalla Giunta, stabilisce con proprio provvedimento di indizione di gara le procedure ed individua il responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la procedura di scelta del contraente, con le motivazioni che vi danno luogo, ed il criterio di aggiudicazione;
  - c) l'ammontare della spesa presunta ovvero l'importo fissato a base d'asta e il relativo impegno sugli appositi capitoli del bilancio regionale;
  - d) le modalità di pubblicità della gara mediante le forme prescritte dalla legislazione nazionale o comunitaria vigente o, in mancanza, nelle forme ritenute più opportune data la natura e l'oggetto del contratto;
  - e) il tempo di esecuzione del contratto, le penalità per ritardi ed inadempienze ed ogni altra clausola ritenuta essenziale per la stipulazione del contratto qualora non sia previsto il capitolato speciale d'appalto.



3. Il provvedimento di cui al comma 1 approva altresì, qualora previsto, il testo del capitolato speciale d'appalto.
4. Il provvedimento di indizione di una gara per l'affidamento di lavori pubblici contiene il progetto, comprensivo degli elaborati tecnico- amministrativi, ed il piano finanziario dell'opera con riferimento al bilancio annuale e pluriennale della Regione.
5. Nei casi di appalto concorso e qualora per l'aggiudicazione occorra procedere alla nomina di una commissione di valutazione, il dirigente della struttura richiedente il lavoro, il bene o il servizio ne propone l'istituzione alla Giunta nelle persone di un Presidente e di almeno due esperti. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale diverso dal responsabile del procedimento.

#### **Art. 5 (Espletamento delle gare)**

1. La gara è presieduta dal responsabile del procedimento, alla presenza dell'Ufficiale rogante e di almeno due dipendenti in qualità di testimoni. Espletate le procedure di gara e preso atto, quando necessario, della relazione della commissione di valutazione o di appalto concorso, il responsabile del procedimento proclama l'esito e provvede alla aggiudicazione, alla rideterminazione dell'impegno di spesa ed all'approvazione dello schema di contratto.
2. Qualora il responsabile del procedimento sia figura diversa dal dirigente della struttura competente in materia di gare, all'aggiudicazione provvede quest'ultimo sulla base dell'esito della gara.
- 2 bis. Le procedure concorsuali previste dal titolo I della presente legge possono essere espletate mediante gare telematiche così come disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101 (regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi). (4)
- 2 ter. L'espletamento di gare telematiche per l'acquisizione di beni o servizi di importo non superiore alle soglie comunitarie avviene mediante la procedura di abilitazione prevista dal d.P.R. 101/2002 (bando di abilitazione) e il successivo e conseguente interpello delle ditte inserite nell'apposito elenco fornitori e prestatori di servizi la cui tenuta è disciplinata con provvedimento del Direttore generale competente. (4)

#### **Art. 6 (Stipulazione dei contratti)**

1. Alla stipula dei contratti, ove disposta, e ai contratti conseguenti ad appalto concorso provvede il dirigente della struttura richiedente. Per i contratti relativi al funzionamento e mantenimento degli uffici regionali, nonché per la manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti provvede, fatta salva, se del caso, l'applicazione del regolamento per il servizio di economato, il dirigente della struttura competente per l'amministrazione generale o suo delegato.
2. I contratti per adesione, necessari al normale funzionamento degli uffici regionali, sono sottoscritti per conto della Regione dall'Economo della Giunta regionale con le procedure del regolamento del servizio di economato per gli uffici della Giunta, anche in eccedenza ai limiti di spesa stabiliti dal medesimo regolamento.

#### **Art. 7 (5) (Consulenze e incarichi professionali)**

1. Si provvede al conferimento di consulenze o incarichi professionali a soggetti non compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), nei soli casi in cui, sulla base di una specifica relazione delle strutture regionali interessate, risulti che la prestazione richiesta non può essere soddisfatta, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi necessari, da parte delle strutture interne, ovvero che le stesse abbiano l'esigenza di un contributo esterno, in quanto le professionalità presenti presso le strutture regionali si trovano nell'impossibilità di prestare la propria opera.

2. Al conferimento di incarichi si provvede con apposito contratto o disciplinare con cui si definiscono l'oggetto dell'incarico, il nome del professionista o della società di consulenza, la spesa da sostenersi, i termini di consegna degli elaborati o degli altri prodotti commissionati, le penali e quant'altro necessario a definire i contenuti dell'apporto professionale e di ingegno.
3. Per le consulenze e gli incarichi professionali di importo netto superiore a 100.000 euro, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono idonee procedure di selezione predeterminando oggettivi criteri di selezione e valutazione delle candidature. Il provvedimento di conferimento dell'incarico dà conto dei criteri sulla base dei quali è stata operata la scelta e contiene, in allegato, i nominativi dei soggetti che avevano segnalato la disponibilità.
4. Per gli incarichi di progettazione di importo inferiore ad euro 100.000,00, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono idonee procedure di selezione nel rispetto comunque dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, determinando preventivamente i criteri di scelta e affidamento dell'incarico, previa adeguata pubblicità da inserire su un quotidiano a diffusione regionale e nel sito Internet della Regione.
5. Per i medesimi incarichi di importo superiore ad euro 100.000,00, si procederà nel rispetto degli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 (regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni).
6. Le procedure di cui al comma 3, al di sotto delle soglie economiche indicate dalla normativa comunitaria, non si applicano nei casi di incarichi e consulenze affidati ad enti pubblici ovvero società ed organismi cui la Regione partecipa e che sono tenuti ad osservare comunque le disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
7. I provvedimenti relativi alle consulenze e agli incarichi professionali, comprensivi di allegati, vengono trasmessi, entro otto giorni dall'adozione, al Consiglio regionale e sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

### **TITOLO III ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **Art. 8 (Esecuzione del contratto e liquidazione delle spese)**

1. Il dirigente della struttura richiedente il bene o il servizio è responsabile del procedimento di esecuzione del contratto e provvede con proprio atto alla liquidazione delle relative spese, vista la necessaria documentazione e previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni, fatta salva in ogni caso la competenza dell'economista.

#### **Art. 9 (Pagamenti)**

1. I pagamenti delle prestazioni contrattuali sono disposti ad avvenuta presentazione di regolare fattura. I contratti possono prevedere clausole di pagamento anticipato, nei limiti previsti dalla normativa.

va vigente, purché il beneficiario presti apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un importo pari all'anticipazione maggiorata degli interessi legali.

2. Si prescinde dalla richiesta delle garanzie di cui al comma 1 nei contratti stipulati con Enti pubblici, nei contratti per adesione e nelle forniture di beni e servizi necessari al normale funzionamento degli uffici regionali qualora non sia possibile ottenere le prestazioni senza l'anticipazione del pagamento.
3. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di revisione periodica dei prezzi e fatte salve le variazioni di prezzi di beni o servizi stabilite per legge o atto amministrativo, i prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

**TITOLO IV**  
**COMMISSIONE TECNICO CONSULTIVA**  
**SULLE ATTIVITA' CONTRATTUALI**

**Art. 10**

**(Istituzione della Commissione tecnico consultiva sulle attività contrattuali)**

1. E' istituita una Commissione tecnico consultiva sulle attività contrattuali della Regione, degli enti strumentali e dipendenti, delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale operanti nel territorio della Regione.
2. La Commissione viene nominata con deliberazione del Consiglio regionale, approvata con la maggioranza dei due terzi dei votanti, ed è composta da:
  - a) un magistrato della giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile in quiescenza, con funzioni di Presidente, scelto nell'ambito di una terna di nominativi segnalati dal Presidente della Corte di Appello di Genova;
  - b) un avvocato esperto in materie amministrative, scelto nell'ambito di una terna di professionisti segnalati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Genova;
  - c) un ingegnere esperto in materia di lavori pubblici, scelto nell'ambito di una terna di professionisti segnalati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova;
  - d) un dottore commercialista, scelto nell'ambito di una terna di professionisti segnalati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti della Provincia di Genova;
  - e) un rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio Liguri scelto nell'ambito di una terna di nominativi segnalati dal competente organismo dell'Unioncamere;
  - f) un medico scelto nell'ambito di una terna di professionisti segnalati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della Provincia di Genova.
3. Per ogni componente effettivo il Consiglio regionale nomina un membro supplente.
4. La Commissione si esprime in presenza di tutti i componenti effettivi o dei relativi supplenti.
5. In assenza del Presidente della Commissione le funzioni sono svolte dal relativo supplente.
6. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale con la qualifica non inferiore alla VIII individuato dal Segretario Generale della Giunta regionale.
7. La Commissione ha durata pari alla legislatura.
8. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, le modalità per il funzionamento della Commissione.

**Art. 11**  
**(Compiti della Commissione)**

1. La Commissione, qualora lo richieda la Giunta regionale o il dirigente competente per l'espletamento delle gare, esprime parere preventivo sulle modalità più opportune per l'affidamento e per l'esecuzione di lavori, per l'acquisizione di forniture o servizi per l'affidamento di incarichi di consulenza ed incarichi professionali in genere. La Commissione con le stesse modalità di richiesta, si esprime altresì sulla congruità dei capitolati.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso obbligatoriamente dalla Commissione nei casi di contratti regionali che eccedano un miliardo di lire e nei casi di consulenze o di incarichi professionali che eccedono 200 milioni di lire.
3. Della Commissione, relativamente alla materia contrattuale, possono avvalersi:
  - a) la Regione per i propri contratti e nell'ambito dei poteri di ispezione, verifica e vigilanza attribuiti alla Giunta regionale dall'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e dall'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi 30 dicembre 1992 n. 502 e 7 dicembre 1993 n. 517) e successive modifiche e integrazioni;
  - b) gli enti strumentali e dipendenti, ivi comprese le Unità Sanitarie Locali.
4. La Commissione esamina gli atti o i quesiti sottoposti al suo parere e riferisce all'Amministrazione entro il termine previsto nella richiesta ovvero non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Trascorso tale termine, l'Amministrazione procede anche in assenza del parere suddetto. Qualora essa si discosti dal parere espresso dalla Commissione ne deve dar conto nel relativo provvedimento.
5. La Commissione, al termine di ciascun anno solare, trasmette alla Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sulle risultanze emerse nel corso dell'attività svolta.
6. Fuori dall'ipotesi di cui ai precedenti commi, un quinto dei membri del Consiglio regionale può richiedere il parere di legittimità della Commissione per gli atti che non siano stati oggetto di parere preventivo.

**TITOLO V**  
**TENUTA DEGLI ATTI**

**Art. 12**  
**(Ufficiale rogante)**

1. L'Ufficiale rogante riceve gli atti pubblici in cui è parte la Regione e i verbali di gara con le modalità previste dalla legge notarile, per quanto applicabili, attribuisce loro pubblica fede, conserva gli originali, rilascia copie, certificati, estratti. E' responsabile dell'eventuale registrazione e trascrizione.

**Art. 13**  
**(Forma degli atti)**

1. Salvi i casi della trattativa privata, dell'affidamento di consulenza e di incarichi professionali e dei contratti stipulati dall'Economo, l'Ufficiale rogante riceve gli atti alla presenza delle parti e, di norma, di due testimoni scelti tra i dipendenti regionali.
2. Spetta all'Ufficiale rogante curare personalmente la compilazione integrale dell'atto.

**Art. 14**  
**(Custodia degli atti e repertori)**

1. L'Ufficiale rogante deve custodire con certezza ed in luogo sicuro:
  - a) gli atti da lui ricevuti;
  - b) e scritture private in cui è parte la Regione e gli atti presso di lui depositati.
2. L'Ufficiale rogante deve tenere un repertorio di tutti gli atti ricevuti, numerati in ordine cronologico.

**Art. 15**  
**(Nomina dell'Ufficiale rogante)**

1. L'Ufficiale rogante è nominato tra i dirigenti o i dipendenti di categoria D in servizio di ruolo da almeno cinque anni ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. (6)
2. Non possono essere nominati Ufficiale rogante i dirigenti o i dipendenti di categoria D di strutture che provvedono alle attività di affidamento di lavori e di acquisizione o cessione di beni o servizi. Per l'esercizio della funzione non è previsto alcun compenso dall'Amministrazione regionale o da terzi. (6)
3. E' nominato altresì un supplente in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 16**  
**(Regime transitorio per le procedure in corso e Commissione tecnico consultiva per le attività contrattuali)**

1. Agli appalti di lavori, forniture e servizi già avviati, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'indizione della gara.
2. Fino alla conclusione della legislatura in corso, le funzioni della Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 10 sono svolte dalla Commissione tecnica di verifica nominata ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge regionale 8 settembre 1993 n. 46 (disciplina delle attività contrattuali della Regione), integrata a norma del medesimo articolo 10.

**Art. 17**  
**(Compensi)**

1. Ai componenti della Commissione tecnico consultiva per le attività contrattuali e delle Commissioni di appalto concorso spettano i compensi di cui alla tabella "C" della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare tecnologico).

**Art. 18**  
**(Abrogazione di norme)**

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
  - a) 8 settembre 1993 n. 45 (disciplina delle attività contrattuali della Regione);
  - b) 22 luglio 1994 n. 36 (provvedimenti urgenti per la gestione di interventi regionali a favore dello

sviluppo economico e dell'occupazione e interpretazioni dell'articolo 24 della legge regionale 8 settembre 1993 n. 45 in materia di consulenze).

---

#### Note

- (1) Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1
  - (2) Comma così modificato dall'articolo 10 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1
  - (3) Articolo aggiunto dall'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1
  - (4) Comma aggiunto dall'articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1
  - (5) Articolo così sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1
  - (6) Comma così modificato dall'articolo 14 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1
- 

## CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 22 febbraio 2006, n. 80

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Annibale	MARINI	Presidente
- Franco	BILE	Giudice
- Giovanni Maria	FLICK	"
- Francesco	AMIRANTE	"
- Ugo	DE SERVO	"
- Romano	VACCARELLA	"
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
-Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Sabino	CASSESE	"
- Maria Rita	SAULLE	"
- Giuseppe	TESAURO	"

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, della legge della Regione Lazio 3 marzo 2003, n. 5 (Norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale); dell'articolo 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31, recante norme in materia di trasporto pubblico locale), aggiuntivo del comma 2-bis all'art. 8 della legge della Regione Liguria 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale); dell'articolo 3 della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30 (Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni); dell'articolo 1, comma 11, lettere b) e della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2004, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante «Norme per il trasporto pubblico locale») e dell'articolo 25, comma 1, della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato



alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia), modificativo dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30 (Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati rispettivamente il 19 maggio e il 22 agosto 2003, il 28 gennaio, il 25 febbraio e il 28 aprile 2005, depositati in cancelleria il 27 maggio e il 29 agosto 2003, il 2 febbraio, il 7 marzo e il 4 maggio 2005 ed iscritti ai nn. 49 e 66 del registro ricorsi 2003 ed ai nn. 16, 33 e 50 del registro ricorsi 2005.

*Visti* gli atti di costituzione delle Regioni Lazio, Liguria e Veneto, nonché gli atti di intervento della Wind Telecomunicazioni S.p.a. e della Telecom Italia Mobile S.p.a. presentati nel giudizio introdotto con il ricorso n. 50 del 2005;

*udito* nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

*uditi* l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Gigliola Benghi per la Regione Liguria, Romano Morra, Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

#### *Ritenuto in fatto*

1. - Con ricorso notificato il 19 maggio 2003, depositato il successivo 27 maggio e iscritto al n. 49 del registro ricorsi del 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1, comma 7, della legge della Regione Lazio 3 marzo 2003, n. 5 (Norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale), per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

2. - Dopo aver premesso che, con la legge in questione, la Regione Lazio prevede genericamente la cessione delle proprie azioni o quote di capitale di società che svolgono il servizio di trasporto pubblico e che la cessione viene effettuata con procedura concorsuale ad evidenza pubblica, alla quale sono ammesse imprese private e miste che operano nel settore e siano in possesso di determinati requisiti, restando comunque ferma, per dette società ed imprese, la partecipazione pubblica maggioritaria, il ricorrente censura specificamente il comma 7 dell'art. 1, il quale stabilisce: «Nel caso la cessione di almeno il quindici per cento di azioni o quote di capitale sia avvenuta osservando le norme vigenti relative a procedure ad evidenza pubblica, gli affidamenti in atto sono prorogati per cinque anni a decorrere dalla scadenza del termine indicato dall'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 [...] e successive modifiche».

Tale disposizione, nella parte in cui non distinguerebbe tra società e imprese a totale partecipazione pubblica e società ed imprese miste, individuando altresì una quota di cessione (15%) non necessariamente significativa in relazione agli effettivi assetti proprietari, si porrebbe «in contrasto con la normativa comunitaria vigente (direttive n. 92/50/CEE e n. 93138/CEE, nonché gli articoli 49 e segg. del Trattato UE) disponendo una proroga delle concessioni in atto oltre la data del 31 dicembre 2003», termine superato il quale i servizi di trasporto locale dovrebbero essere liberalizzati e affidati con gara.

Pertanto, la disposizione impugnata, laddove «capitalizza una proroga» indifferentemente per soggetti pubblici o privati, violerebbe l'art. 117, primo comma, della Costituzione, prestandosi inoltre ad alterare - «anche in relazione alla genericità delle modalità di gara previste ed alla scarsa significatività e ragionevolezza delle quote da cedere in relazione all'effetto perseguito (proroga di cinque anni)» - il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi nel settore dei trasporti e violando altresì, nella sostanza, la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

3. - Con memoria depositata il 13 giugno 2003 si è costituita in giudizio la Regione Lazio, chiedendo che il ricorso e la dedotta questione di legittimità costituzionale siano rigettati in quanto inammissibili e infondati e riservandosi di produrre ulteriori scritti difensivi.

4. - La disposizione impugnata è stata successivamente sostituita dall'art. 15, comma 3, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio -di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003).

5. - Con ricorso notificato il 22 agosto 2003, depositato il successivo 29 agosto e iscritto al n. 66 del



registro ricorsi del 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31, recante norme in materia di trasporto pubblico locale), per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, della Costituzione.

6. - Premette il ricorrente che la legge contenente la disposizione impugnata concerne la materia del trasporto pubblico locale, prevedendo la possibilità di derogare - per un periodo transitorio - alle prescritte procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto su gomma e su rotaie. L'art. 2, comma 2, (oggetto del presente giudizio), introducendo il comma 2-*bis* nell'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), dispone invece che «nei bacini di traffico con servizi superiori a 15 milioni di vetture/Km, il periodo transitorio di cui al comma 2 è prorogato sino a 5 anni qualora, attraverso procedura ad evidenza pubblica, si cedano azioni della società esercente i servizi di trasporto pubblico locale per una quota superiore al 40 per cento ed entro il limite massimo del 49 per cento».

Tale normativa si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali sopra richiamati per le seguenti ragioni.

L'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 17 del 2003, pur prevedendo la procedura concorsuale per la cessione di una quota della azioni, «riferendosi indistintamente a società a totale partecipazione pubblica o mista», determinerebbe la proroga di cinque anni della data del 21 dicembre 2003, entro la quale, in base alla normativa comunitaria- nel ricorso si fa riferimento alla direttiva n. 93/38/CEE (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni), alla direttiva n. 92/50/CEE (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi), nonché agli artt. 49 e ss. del Trattato CE - i servizi di trasporto pubblico locale dovrebbero essere «posti a gara». A garantire il rispetto di tali prescrizioni non varrebbe l'obbligatoria procedura ad evidenza pubblica disposta dalla norma in esame per la dismissione di parte delle azioni, poiché, trattandosi comunque di una parte minoritaria, si determinerebbe l'elusione delle richiamate norme comunitarie.

In conseguenza, secondo il ricorrente, la disposizione impugnata sarebbe contrastante con il primo comma dell'art. 117 Cost., in quanto, essendo idonea ad «alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi», violerebbe gli obblighi imposti dall'ordinamento comunitario e dunque anche la menzionata disposizione costituzionale. In secondo luogo, ad essere violato sarebbe anche il secondo comma, lettera e), dell'art. 117 Cost., dal momento che la normativa oggetto del presente giudizio sarebbe invasiva della competenza in materia di tutela della concorrenza che tale disposizione assegna allo Stato.

Nel ricorso si evidenzia, altresì, come il termine previsto dalla disposizione regionale sia superiore a quello disposto dall'art. 11, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), il quale ha ammesso una deroga di due anni - oltre la data del 31 dicembre 2003 - per i servizi già svolti dalle gestioni commissariali governative.

7. - Con memoria depositata il 16 settembre 2003 si è costituita in giudizio la Regione Liguria, concludendo per il «rigetto della impugnativa», a causa della sua inammissibilità e comunque della sua infondatezza nel merito.

Quanto ai profili processuali, la resistente eccepisce innanzi tutto la inammissibilità delle questioni proposte per «indeterminatezza dei loro termini normativi», nonché per «carezza dei requisiti argomentativi minimi necessari». In secondo luogo, ad avviso della Regione Liguria, il ricorso sarebbe inammissibile in parte qua, limitatamente alla censura argomentata con riferimento al primo comma dell'art. 117 Cost. Ciò in quanto «l'intervenuto 'superamento', nel nuovo quadro costituzionale, della 'asimmetria' delle posizioni riconosciute ai soggetti Stato e Regioni» determinerebbe l'impossibilità per il primo di impugnare dinanzi alla Corte leggi delle seconde per violazioni di norme costituzionali diverse da quelle che ripartiscono le competenze. Inoltre, osserva la Regione, l'art. 117, primo comma, Cost., non avrebbe inteso «introdurre (...) un nuovo parametro di legittimità costituzionale tale da far sì che le norme comunitarie fungano da parametro interposto nel giudizio di costituzionalità», - conseguentemente, tale disposizione non potrebbe essere utilizzata «per impiegare il sindacato della Corte fino a portare alla dichiarazione di incostituzionalità delle norme interne ritenute in contrasto con quelle comunitarie».

Quanto ai profili di merito, la resistente osserva innanzi tutto come la materia de qua non sia interessata dalle direttive comunitarie invocate dallo Stato. Né la direttiva 93/38/CEE, sui cosiddetti «settori esclusi», né la direttiva 92/50/CEE, concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, riguarderebbero gli affidamenti e le concessioni di servizi pubblici locali. Tali settori - come mostrerebbe anche la sentenza n. 324 del 1998 della Corte di giustizia delle Comunità europee sarebbero stati esclusi dall'ambito di applicazione delle menzionate direttive a causa della «mancanza di uno studio approfondito sulle diverse forme di concessione di servizi pubblici accordate negli Stati membri». La non pertinenza delle richiamate direttive comunitarie sarebbe inoltre affermata esplicitamente dalla Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario 2000/C 121/02.

Non pertinenti rispetto alla materia in questione sarebbero altresì gli articoli 49 e ss. del Trattato CE, in quanto nessuna disparità di trattamento deriverebbe dalla disposizione impugnata a carico degli operatori stabiliti in Stati membri differenti da quello italiano, poiché essi, «alla scadenza della proroga», potrebbero «liberamente prestare i loro servizi al pari degli operatori nazionali». Del resto, la menzione degli articoli successivi al 49 non sarebbe idonea a costituire il fondamento di alcuna censura, poiché caratterizzata da «assoluta genericità».

La Regione resistente evidenzia inoltre come l'obiettivo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi pubblici locali trovi il suo fondamento non già nella normativa comunitaria ma in quella nazionale, ed in particolare nella legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Tale atto normativo, in particolare, prevede un periodo transitorio nel quale è possibile mantenere gli affidamenti ai soggetti già concessionari.

Su tale assetto normativo avrebbe inciso in modo determinante la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal momento che essa avrebbe attribuito alla competenza residuale delle Regioni la materia dei «trasporti» e dei «servizi pubblici locali». Conseguentemente, opererebbe nell'ambito della propria competenza la legge regionale che - in relazione ai servizi pubblici locali disponesse una proroga del sopra citato termine.

Tale argomento è anche la base in forza della quale la difesa regionale afferma l'infondatezza della censura concernente la pretesa violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. La competenza statale in tema di concorrenza, infatti, non potrebbe condurre ad affermare «che qualsiasi materia che abbia attinenza con la concorrenza venga automaticamente attratta nella competenza esclusiva statale»; viceversa, allo Stato dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di porre in essere specifici interventi normativi, nei differenti settori materiali, volti a tutelare la concorrenza nell'ambito di questi ultimi. Ciò varrebbe anche nel settore qui rilevante, ossia quello dei «servizi pubblici locali»: ciò peraltro senza poter escludere l'intervento della legge regionale, la quale quindi, in virtù del quarto comma dell'art. 117 Cost., potrebbe prorogare «per un periodo di tempo determinato le concessioni in essere nel campo dei trasporti locali».

8. - Con ricorso notificato il 28 gennaio 2005, depositato il successivo 2 febbraio e iscritto al n. 16 del registro ricorsi del 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 3 della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30 (Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni), per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione.

9. - Secondo il ricorrente, tale disposizione - che prevede a favore degli affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale la proroga sino al 31 dicembre 2006 della gestione dei rispettivi servizi, nonché dei relativi contratti di servizio - non sarebbe conforme alla disciplina nazionale che, in attuazione di principi comunitari, prevederebbe la data del - 31 dicembre 2005 quale termine ultimo di proroga, sia per i servizi ferroviari (art. 11, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166), sia per i servizi automobili-

stici (art. 23, comma 3-*bis*, del d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47). Infatti, il termine massimo del 31 dicembre 2006, previsto per le concessioni rilasciate con procedura diversa dall'evidenza pubblica dall'art. 113, comma 15-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sarebbe applicabile, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, solo nel caso in cui le disposizioni previste per gli specifici settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione; e nel caso di specie occorrerebbe tenere conto sia del fatto che il periodo di transizione sarebbe previsto dalla disciplina di settore, sia del fatto che questa Corte, nella sentenza n. 272 del 2004, avrebbe affermato la competenza esclusiva dello Stato a dettare le norme contenute nel citato art. 113 del testo unico degli enti locali.

Pertanto, conclude il ricorrente, la previsione di una proroga al 31 dicembre 2006 a favore dei concessionari del servizio minimo di trasporto pubblico locale, quale prevista dalla disposizione censurata, si porrebbe in contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in quanto «suscettibile di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE», violando altresì la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

10. - Con memoria depositata il 16 febbraio 2005 si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo espressamente che le questioni di legittimità costituzionale prospettate nel ricorso siano dichiarate inammissibili e comunque infondate, riservandosi più ampie argomentazioni difensive da esporre in successiva memoria.

La difesa regionale rileva, peraltro, la contraddittorietà del ricorso nella parte in cui chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero art. 3 della legge regionale impugnata, secondo la Regione Veneto, infatti, l'impugnazione del Presidente del Consiglio dei ministri dovrebbe necessariamente intendersi limitata al solo comma 1 dell'art. 3, sia per le argomentazioni contenute nel ricorso sia per la deliberazione governativa del 21 gennaio 2005, tutte esclusivamente riferite a quest'ultima disposizione.

11. - In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Veneto ha depositato una ulteriore memoria, nella quale, oltre a ribadire le difese svolte in sede di costituzione in giudizio, osserva che - grazie al nuovo comma 1-*bis* dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 - dovrebbe ritenersi pacifico il dato secondo il quale «i servizi del trasporto pubblico locale non sono servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del T.U. ma trovano la propria regolazione nel d.lgs. n. 422 del 1997». Inoltre, dalle stesse formulazioni normative utilizzate dal legislatore statale, si dovrebbe ricavare la necessaria riconduzione della disposizione impugnata al settore del trasporto pubblico locale che, secondo la sentenza di questa Corte n. 222 del 2005, costituirebbe materia di competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Con queste premesse, la difesa regionale rileva che i principi comunitari relativi alla concorrenza tra imprese e al superamento degli assetti monopolistici sarebbero stati recepiti dallo Stato e conseguentemente dalla Regione Veneto, rispettivamente con l'art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997 e con l'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale), attraverso l'imposizione dell'obbligo del ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità proprio nell'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi.

Tali principi, tuttavia, andrebbero temperati, da una parte, con l'esigenza delle amministrazioni di predisporre, nel rispetto delle scadenze previste dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), le procedure di evidenza pubblica e, dall'altra, con la necessità di affidare la gestione al nuovo aggiudicatario della gara senza soluzioni di continuità per evitare l'interruzione di un servizio pubblico essenziale quale è quello del trasporto pubblico.

Proprio a questi fini sarebbero stati previsti il regime transitorio e le proroghe delle gestioni precedenti affidate con procedure diverse dall'evidenza pubblica; ciò sia ad opera del legislatore statale (con l'art. 18, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 422 del 1997, che originariamente fissava il termine del - 31 dicembre 2003 come data ultima oltre la quale le Regioni non avrebbero potuto prolungare il suddetto regime

transitorio), sia ad opera del legislatore regionale (con l'art. 30 della citata legge regionale n. 25 del 1998, nel quale - al comma 4 - «è prevista la proroga dei servizi in corso alla data di entrata in vigore della legge sino al 31 dicembre 2003», mentre - al comma 5 - «è disposto che con decorrenza 1 gennaio 2004 l'affidamento di tutti i servizi, compresi quelli svolti in base ad atti di affidamento emessi prima dell'entrata in vigore della legge, è effettuato mediante esperimento di apposite procedure concorsuali da svolgersi nel rispetto della normativa vigente»).

La legge regionale, osserva la difesa della Regione, «era quindi pienamente in linea con il comma 3-bis dell'art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997» e con il termine del periodo transitorio ivi previsto e «rispettato inizialmente dalla Regione Veneto».

Successivamente, il legislatore statale avrebbe provveduto a prorogare - prima con la legge n. 166 del 2002 e poi con il decreto-legge n. 355 del 2003 - i termini previsti per i servizi ferroviari ed i servizi automobilistici al 31 dicembre 2005. Analogamente, il legislatore regionale, con la disposizione impugnata, in forza della propria potestà legislativa residuale in materia di trasporto pubblico locale, avrebbe deciso di prorogare il termine di tutti i contratti di servizio relativi ai servizi minimi (non solo quelli via terra ma anche quelli via acqua ed aerea), «attesa l'impossibilità delle amministrazioni di concludere le procedure di gara e quindi garantire la continuità di funzionamento del servizio pubblico regionale e locale». D'altronde, osserva la Regione, la possibilità di una proroga «tecnica» dei contratti di beni e servizi in essere per permettere alle amministrazioni l'espletamento delle procedure concorsuali sarebbe riconosciuta in dottrina e in giurisprudenza, nonché confermata nell'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004).

Sulla base di tali considerazioni, il contrasto della disposizione impugnata con l'art. 117, primo comma, Cost., dovrebbe essere escluso per l'assenza di violazione degli obblighi comunitari, dal momento che il rispetto della procedura concorsuale prevista dal legislatore comunitario per la tutela della libera concorrenza, sarebbe realizzato pienamente con l'obbligo imposto dallo Stato e dalla Regione di procedere ai nuovi affidamenti di servizi solo previo espletamento delle procedure di gara.

Sarebbe da escludere, inoltre, anche il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, giacché la norma statale contenente la previsione della proroga del periodo transitorio solo per alcuni servizi di trasporto pubblico locale non rientrerebbe - a giudizio della resistente - nella materia della tutela della concorrenza come delineata da questa Corte; ciò in quanto non vi si potrebbero rinvenire né la «garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto» né la misura pubblica volta «a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali». In realtà, osserva la Regione, l'esigenza dello Stato di prolungare il periodo transitorio sarebbe, invece, individuabile nella necessità di permettere alle amministrazioni di garantire i servizi essenziali in attesa dell'espletamento delle procedure di gara. E per la medesima ragione, il legislatore regionale, considerata l'entrata in vigore della riforma costituzionale e l'attribuzione da parte del quarto comma dell'art. 117 Cost. della potestà legislativa residuale in materia di trasporto pubblico locale, avrebbe stabilito «una proroga 'tecnica' dei contratti in essere, necessaria a garantire una parità di trattamento tra tutti gli utenti del servizio pubblico locale perché generalizzata a tutti i servizi, compresi quelli via acqua e aerea e non solo quelli automobilistici e ferroviari».

12. - Con ricorso notificato il 25 febbraio 2005, depositato il successivo 7 marzo e iscritto al n. 33 del registro ricorsi del 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1, comma 11, lettere b) e 6, della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2004, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante «Norme per il trasporto pubblico locale»), per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione.

13. - Ad avviso del ricorrente, la prima disposizione - che prevede la data del 31 dicembre 2006 come termine ultimo di gestione dei servizi di trasporto già esercitati in regime di concessione - non sarebbe conforme alla disciplina nazionale che, in attuazione di principi comunitari, prevederebbe la data del 31 dicembre 2005 quale termine ultimo di proroga, sia per i servizi ferroviari (art. 11, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166), sia per i servizi automobilistici (art. 23, comma 3-bis, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47). Infatti il termine massimo del 31 dicembre 2006, previsto per le concessioni rilasciate con procedura diversa dall'evidenza pubblica dall'art. 113,



comma 15-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sarebbe applicabile, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, solo nel caso in cui le disposizioni previste per gli specifici settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione.

A tale riguardo, fa osservare il ricorrente, dovrebbe in ogni caso tenersi conto del fatto che l'art. 1, comma 48, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), ha esplicitamente integrato l'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, con una esplicita disposizione - il comma 1-*bis* - nel senso che, prosegue il ricorrente, «non si applicano al settore del trasporto pubblico locale i termini di proroga delle concessioni ivi previste e che invece valgono quelli disciplinati dal d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422».

Pertanto, conclude il ricorrente, essendo il periodo di transizione previsto dalla normativa di settore ed essendo stata affermata la competenza esclusiva dello Stato nel dettare le norme contenute nell'art. 113 del testo unico per gli enti locali (sentenza di questa Corte n. 272 del 2004), la previsione di una proroga al 31 dicembre 2006 a favore dei concessionari del servizio minimo di trasporto pubblico locale, quale quella prevista dalla disposizione censurata, si porrebbe in contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in quanto «susceptibile di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE», violando altresì la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Analoghe censure vengono prospettate nel ricorso in relazione all'art. 1, comma 1 l, lettera f), della legge regionale impugnata. Tale norma, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendo che, dopo il 31 dicembre 2005, le associazioni temporanee di imprese e le società consortili a responsabilità limitata, affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, potranno continuare a esercitare i suddetti servizi mediante affidamento diretto, a condizione che siano trasformate in società per azioni o a responsabilità limitata, si porrebbe in contrasto con i principi contenuti nel Trattato CE in materia di tutela della concorrenza, consentendo nella Regione Calabria un affidamento diretto non conforme alle norme comunitarie e quindi illegittimo.

Infatti, secondo il ricorrente, benché sia consentito in astratto il cosiddetto affidamento "*in house*" di pubblici servizi, e benché la legittimità di tali affidamenti sia stata affermata dall'ordinamento comunitario, i principi cautelativi imposti dallo stesso ordinamento (v., da ultimo, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 11 gennaio 2005, in causa C-26/03, Stadt Halle) «prevedono che non sia sufficiente, affinché operino legittimamente, che le concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale, cambino semplicemente natura giuridica, trasformandosi in società per azioni o società a responsabilità limitata». Occorrerebbero, invece, ulteriori condizioni, non previste dalla disposizione oggetto di censura e, in particolare, il rispetto dei seguenti requisiti previsti in generale anche dal comma 5, lettera c), dell'art. 113 del citato d.lgs. n. 267 del 2000: che si tratti di società a capitale interamente pubblico, che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino su di esse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che tali società realizzino la parte più importante della loro attività con l'ente o gli enti pubblici che le controllano.

In conclusione, anche la seconda disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con entrambi i parametri costituzionali evocati e per le medesime ragioni individuate in relazione alla prima.

14.- La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.

15. - Con ricorso notificato il 28 aprile 2005 e depositato il successivo 4 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, tra l'altro, l'art. 25 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia), per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione.

16. - Premette il ricorrente che la disposizione censurata, modificando l'art. 3 della legge regionale n. 30 del 2004, prevede la proroga dei servizi di trasporto pubblico locale «aggiuntivi» fino alla data di scadenza dei contratti di servizio per la gestione dei servizi «minimi»; tale scadenza- in virtù del combina-

to disposto dei commi 1 e 3 dello stesso art. 3 richiamato - risulterebbe così possibile fino al 31-dicembre 2006, sebbene il limite attualmente disposto dalla normativa statale di recepimento di principi comunitari sia quello del 31 dicembre 2005.

Quest'ultima data sarebbe prevista sia per i servizi ferroviari (art. 11, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166), sia per i servizi automobilistici (art. 23, comma 3-bis, del d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47). Infatti, il termine massimo del 31 dicembre 2006, previsto per le concessioni rilasciate con procedura diversa dall'evidenza pubblica dall'art. 113, comma 15-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000 sarebbe applicabile, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, solo nel caso in cui le disposizioni previste per gli specifici settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione; e nel caso di specie occorrerebbe tenere conto sia del fatto che il periodo di transizione sarebbe previsto dalla disciplina di settore, sia del fatto che questa Corte, nella sentenza n. 272 del 2004, avrebbe affermato la competenza esclusiva dello Stato a dettare le norme contenute nel citato art. 113 del testo unico degli enti locali.

Pertanto, conclude il ricorrente, la previsione di una proroga al 31 dicembre 2006 quale quella prevista dalla disposizione censurata, si porrebbe in contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in quanto «suscettibile di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE», violando altresì la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

17. - Con memoria depositata il 18 maggio 2005 si è costituita in giudizio la Regione Veneto, sostenendo l'infondatezza delle censure prospettate nel ricorso.

La difesa regionale ricostruisce, preliminarmente, il quadro normativo osservando che la legge regionale n. 25 del 1998, dettata, tra l'altro, in attuazione del d.lgs. n. 422 del 1997 e in armonia con la normativa comunitaria, all'art. 4, distingue i servizi programmati (i servizi previsti dagli strumenti di programmazione indicati nella stessa legge) in: a) servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, i cui costi sono a carico della Regione.

Veneto, definiti secondo una specifica procedura; b) servizi aggiuntivi, che possono essere istituiti da Province, Comuni e Comunità montane nell'ambito dell'unità di rete e in aggiunta a quelli minimi con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi.

La successiva legge regionale n. 30 del 2004, sempre secondo quanto riferisce la Regione Veneto, ha previsto, all'art. 3, «disposizioni transitorie relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale», in particolare, stabilendo, al comma 1, che gli affidatari dei servizi minimi «proseguono la gestione dei servizi sino al 31 dicembre 2006 e i relativi contratti di servizio sono prorogati sino al 31 dicembre 2006» e al comma 3 - a seguito della modifica introdotta dal comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 8 del 2005 oggetto di impugnazione nel presente giudizio - che anche i servizi aggiuntivi «possono essere prorogati sino alla medesima data di proroga della gestione dei servizi minimi».

Ad avviso della difesa regionale, le censure formulate nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri sarebbero infondate, in quanto basate su un falso presupposto interpretativo, consistente nell'applicabilità del combinato disposto dell'art. 113, comma 15-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000 e delle norme contenute nella legge n. 166 del 2002 e nel decreto-legge n. 355 del 2003, relative, rispettivamente, alle proroghe per i servizi ferroviari e automobilistici.

Al contrario, fa osservare la Regione, l'applicabilità dell'art. 113, comma 15-bis, sarebbe da ritenere esclusa proprio in forza dello stesso art. 113, il quale, al comma 1-bis, introdotto dall'art. 48 della legge n. 308 del 2004, stabilisce che «le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni».

Conseguentemente, con la disposizione impugnata, la Regione Veneto non avrebbe «fatto altro che esercitare la propria competenza in tema di servizi pubblici locali, semplicemente stabilendo un termine di proroga, che di certo non appare irragionevole nell'ambito di un periodo transitorio».

La difesa regionale riconosce «le peculiarità e la potenziale ampiezza» della materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza», ma fa osservare «le cautele» con le quali questa Corte avrebbe fatto applicazione fino ad oggi del dettato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. proprio in relazione alle specifiche caratteristiche di questa «materia-funzione», «che non avrebbe un'estensio-

ne rigorosamente circoscritta e determinata, ma trasversale, intrecciandosi inestricabilmente con una pluralità di altri interessi, alcuni dei quali rientranti nelle sfere di competenza regionali».

In conclusione, ad avviso della resistente, la disposizione impugnata - in quanto emanata nell'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali e in quanto stabilisce una proroga circoscritta nel tempo e giustificata da esigenze peculiari legate al periodo transitorio - non potrebbe essere ritenuta in grado di incidere significativamente sul mercato e sulla concorrenza e dunque di interferire tanto con aspetti di tutela della concorrenza oggetto di normativa comunitaria, che rilevino ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., quanto con misure di tutela tali da trascendere l'ambito regionale, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

18. - Hanno depositato distinti atti di intervento ad adiuvandum le società Wind Telecomunicazioni S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'impugnazione sia dell'art. 14 sia dell'art. 25 della legge della Regione Veneto n. 8 del 2005 e rinviando a successivi atti difensivi l'esposizione delle proprie argomentazioni.

19. - In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Veneto ha depositato una ulteriore memoria, eccependo l'inammissibilità degli atti di intervento della Wind Telecomunicazioni S.p.a. e della Telecom Italia Mobile S.p.a. e sostenendo l'infondatezza delle censure prospettate nel ricorso con argomentazioni sostanzialmente coincidenti in tutto e per tutto con quelle già sviluppate in sede di costituzione in giudizio.

In particolare, la difesa regionale ribadisce, da un lato, la riconducibilità della disciplina del trasporto pubblico locale alla competenza legislativa residuale delle Regioni - ciò che sarebbe esplicitamente confermato dalla sentenza di questa Corte n. 222 del 2005 - dall'altro, l'inapplicabilità al settore del trasporto locale delle disposizioni sui termini di proroga della gestione dei servizi contenute nell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000.

20. - Ha depositato memoria anche la Wind Telecomunicazioni S.p.a., peraltro esplicitando di avere interesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale esclusivamente in relazione all'art. 14 della legge regionale impugnata, contenente norme in tema di installazione di impianti di telecomunicazioni.

#### *Consierato in diritto*

1. - Con distinti ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1, comma 7, della legge della Regione Lazio 3 marzo 2003, n. 5 norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale), l'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31, recante norme in materia di trasporto pubblico locale), l'art. 3 della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30 (Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni), l'art. 1, comma 11, lettere b) e f), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2004, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante «Norme per il trasporto pubblico locale»), l'art. 25 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia), per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione.

2. - Tutte le censure prospettate nei ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri sono accomunate dal fatto di avere ad oggetto disposizioni regionali che variamente introducono proroghe degli affidamenti preesistenti (o di alcuni di essi) rispetto al termine ultimo, previsto dal legislatore statale, per l'entrata in vigore del nuovo regime di affidamento di tutti i servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure ad evidenza pubblica. Il ricorrente, in particolare, lamenta che disposizioni regionali di proroga si porrebbero in contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in quanto suscettibili «di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e



seguenti del Trattato CE», nonché, nel caso delle leggi della Regione Lazio e della Regione Liguria, anche dalle direttive n. 93/38/CEE (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni) e n. 92/50/CEE (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi).

Le disposizioni impugnate violerebbero, altresì, la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 50 del 2005, ha impugnato anche l'art. 14 della legge della Regione Veneto n. 8 del 2005, contenente una disciplina in tema di installazione di impianti di telecomunicazioni.

Per ragioni di disomogeneità della materia, le questioni di costituzionalità prospettate in relazione alla suddetta disposizione verranno trattate separatamente da quelle concernenti la disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale sollevate con gli altri ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri e appena illustrate, per essere definite con distinta decisione di questa Corte.

4. - Considerata la sostanziale identità della materia e la analogia delle questioni prospettate nei ricorsi indicati in epigrafe, i giudizi possono essere riuniti per essere affrontati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

5. - In via preliminare, devono essere dichiarati inammissibili, limitatamente alle questioni concernenti l'art. 25 della legge della Regione Veneto n. 8 del 2005, gli interventi spiegati dalle società Wind Telecomunicazioni S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a. nel giudizio introdotto con il ricorso n. 50 del 2005; le due società, infatti, non hanno addotto alcun argomento che possa indurre questa Corte a discostarsi dalla propria costante giurisprudenza, secondo la quale nei giudizi promossi in via principale nei confronti di leggi regionali o statali non possono intervenire soggetti diversi da quelli titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (fra le più recenti, v. sentenze n. 51 del 2006, n. 469, n. 383 e n. 150 del 2005).

6. - Ancora preliminarmente, va delimitato l'oggetto delle questioni di legittimità costituzionale relative alla legge della Regione Veneto n. 30 del 2004 al solo comma 1 dell'art. 3, dal momento che non soltanto le motivazioni addotte nel ricorso dall'Avvocatura dello Stato si riferiscono esclusivamente a questa disposizione, ma lo stesso documento allegato alla deliberazione governativa di impugnazione della legge si riferisce in termini espliciti alla sola «norma contenuta nell'art. 3, comma 1».

7. - Infondate sono le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Liguria in riferimento alle questioni di cui al ricorso n. 66 del 2003, per quanto concerne la asserita indeterminatezza dei «termini normativi» e la «carenza dei requisiti argomentativi minimi necessari» del ricorso; infatti, pur nella evidente sommarietà delle articolazioni argomentative e pur considerando la non sempre precisa individuazione nel ricorso dei parametri del giudizio, nel complesso è chiaro sia l'oggetto sostanziale del ricorso, sia l'ordine delle questioni di legittimità costituzionale proposte all'esame di questa Corte. Al tempo stesso le direttive comunitarie che si asseriscono contraddette non esauriscono le norme comunitarie che vengono indicate come violate dalla disposizione impugnata.

Del pari infondata è l'altra eccezione sollevata dalla Regione Liguria, secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile in parte qua in relazione all'asserito contrasto della disposizione censurata con l'art. 117, primo comma, Cost. dal momento che nel quadro del nuovo Titolo V della Costituzione sarebbe superata ogni «asimmetria» di posizione fra Stato e Regioni e dovrebbe quindi «ritenersi inammissibile, per carenza di interesse, la censura non avente radice nel vizio di incompetenza». La giurisprudenza di questa Corte, al contrario, ha affermato, che «pur dopo la riforma, lo Stato può impugnare in via principale una legge regionale deducendo la violazione di qualsiasi parametro costituzionale» (sentenza n. 274 del 2003). Né mancano decisioni di questa Corte che hanno considerato le norme comunitarie come parametro utilizzabile nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi promosso in via d'azione (v. sentenze n. 406 e n. 286 del 2005; n. 166 e n. 7 del 2004).

8. - Entrando nel merito delle questioni sollevate, è anzitutto da dichiarare la cessazione della mate-

ria del contendere relativamente all'art. 1, comma 7, della legge della Regione Lazio n. 5 del 2003, dal momento che la disposizione impugnata, nelle more del giudizio, è stata radicalmente modificata dall'art. 15, comma 3, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003), che ha sostituito il termine originariamente previsto (cinque anni dal 31 dicembre 2003) e su cui si fondavano le doglianze del Presidente del Consiglio dei ministri, con il termine del 31 dicembre 2004, «fatte salve ulteriori proroghe previste dalla normativa statale». In tal modo il legislatore regionale, ancor prima che la norma potesse essere applicata in deroga ai parametri indicati dal ricorrente (tutti sostanzialmente riconducibili al termine ultimo fissato dalla legislazione statale per l'entrata in vigore delle nuove modalità di affidamento dei servizi-pubblici di trasporto locale mediante procedure ad evidenza pubblica, nonché alle condizioni che la medesima legislazione statale stabilisce per le proroghe degli affidamenti preesistenti), è rientrato nell'ambito legislativo ad esso esplicitamente riservato dal comma 3-*bis* dell'art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

9. - L'esame nel merito della pretesa lesione della lettera *e*) del secondo comma dell'art. 117 Cost. da parte dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 17 del 2003, dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 30 del 2004, dell'art. 1, comma 11, lettere *b*) e, della legge della Regione Calabria n. 36 del 2004, dell'art. 25 della legge della Regione Veneto n. 8 del 2005, rende necessario che si proceda, in via preliminare, alla ricostruzione del quadro normativo che si assume illegittimamente derogato dalle disposizioni impuginate.

9.1. - Tutte le disposizioni censurate, seppur in ambiti più o meno ampi ed a condizioni tra loro differenziate, derogano in modo palese alla disciplina statale.

L'art. 18, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 422 del 1997, introdotto dall'art. 1, comma 6, del d.lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale), determina il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, ponendo tuttavia «l'obbligo», per tale periodo transitorio, «di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali». Al termine di tale periodo, è previsto che tutti i servizi siano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali.

Il termine ultimo per il periodo transitorio entro il quale le Regioni hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti ai concessionari attuali, in origine era fissato al 31 dicembre 2003, ma è stato più volte modificato dal legislatore statale: l'art. 11, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), ha previsto la possibilità di prorogarlo per un biennio per i servizi di trasporto ferroviario; l'art. 23, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), come risultante dalla conversione in legge operata dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, lo ha - a sua volta - direttamente prorogato al 31 dicembre 2005 per i trasporti automobilistici; di recente, e successivamente alle impugnative delle leggi regionali sottoposte al presente giudizio, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), con il comma 394 dell'articolo unico che la compone, ha ulteriormente modificato il termine di cui al suddetto comma 3-*bis* dell'art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997 portandolo al 31 dicembre 2006, mentre il comma 393 del medesimo articolo ha inserito, dopo il citato comma 3-*bis*, altri cinque commi, che disciplinano anche la possibilità che le Regioni prevedano, a determinate condizioni, alcuni tipi di ulteriore proroga dell'affidamento, fino ad un massimo di altri dodici mesi.

Al settore del trasporto pubblico locale si applica questa specifica disciplina e non quella contenuta nell'art. 113, comma 15-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che individua nel 31 dicembre 2006 la data entro cui cessano le precedenti concessioni in tema di servizi pubblici locali. Ciò sia perché lo stesso comma 15-*bis* dell'art. 113 esclude la propria applicabilità nel caso in cui siano «previsti per i singoli settori» congrui periodi di transizione, ciò che appunto fa la legislazione sui trasporti pubblici locali con il comma 3-*bis* dell'art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997; sia perché il comma 1-*bis* del medesimo art. 1 del Testo unico - introdotto dall'art. 1, comma 48, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e

l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) - stabilisce che il settore del trasporto pubblico locale resta disciplinato dal d.lgs. n. 422 del 1997 e che ad esso non si applicano le disposizioni dell'art. 1 del T.U.

9.2. - La ratio di quanto inserito come comma 3-*bis* dell'art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997 dall'art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 400 del 1999, è anzitutto rinvenibile nel criterio direttivo contenuto nell'art. 4, comma 4, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), secondo il quale il decreto delegato in materia di trasporto pubblico locale avrebbe dovuto - tra l'altro - «definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione di servizi di trasporto urbano ed extraurbano».

Inoltre, lo stesso comma 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997, esplicitamente, finalizza il conferimento dei poteri a Regioni ed enti locali in tema di affidamento dei servizi di trasporto locale «allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale».

In questo quadro, la fissazione di un termine massimo entro il quale deve concludersi la fase transitoria e quindi generalizzarsi l'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto locale assume un valore determinante, poiché garantisce che si possa giungere davvero in termini certi all'effettiva apertura alla concorrenza di questo particolare settore, così dando attuazione alla normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto locale.

10. - Nel quadro del nuovo Titolo V una disposizione come quella di cui al comma 3-*bis* dell'art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997, e successive modificazioni, è riconducibile all'ambito della competenza legislativa esclusiva statale in tema di «tutela della concorrenza», di cui alla lettera *e*) del secondo comma dell'art. 117 Cost.; infatti, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la «configurazione della tutela della concorrenza ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l'assetto concorrenziale del mercato» (sentenza n. 272 del 2004).

Né può essere condivisa l'opinione espressa dalle difese delle Regioni Liguria e Veneto, secondo la quale la riconducibilità - già affermata da questa Corte nella sentenza n. 222 del 2005 - della disciplina del trasporto pubblico locale ad una materia legislativa regionale di tipo residuale, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost., ridurrebbe la possibilità di incidere nella suddetta materia tramite una competenza esclusiva dello Stato o comunque permetterebbe alle Regioni di modificare «ragionevolmente» le disposizioni statali eventualmente introdotte sulla base di un simile titolo di legittimazione. Al contrario, le competenze esclusive statali che - come quella relativa alla «tutela della concorrenza» - si configurino come «trasversali» incidono naturalmente, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse possano ritenersi propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano. Né il legislatore regionale può pretendere di modificare anche solo in parte disposizioni come il comma 3-*bis* dell'art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997, che è formulato in forma chiaramente inderogabile e che, per di più, prevede al suo interno un ruolo delimitato per lo stesso legislatore regionale. Ciò non avviene a caso, poiché vi si prevede che le Regioni siano eccezionalmente legittimate, rispetto alla nuova legislazione di liberalizzazione del settore, a ritardarne in parte l'immediata applicazione a certe condizioni ed entro un periodo massimo.

Da quanto fin qui chiarito discende che tutte le disposizioni legislative regionali impugnate, in quanto contenenti discipline che comunque derogano a questa norma, espressiva dell'esclusivo potere del legislatore statale a tutela della concorrenza, risultano costituzionalmente illegittime. Né tale giudizio può essere revocato in dubbio in ragione della recentissima ulteriore modificazione del termine ultimo di cui al comma 3-*bis* dell'art. 18 tramite l'art. 1, commi 393 e 394, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dal momento che, per il tenore sostanziale delle impugnazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, ciò che in questa sede rileva non è soltanto il rispetto di un mero termine temporale per le proroghe degli affidamenti preesistenti, ma la complessiva conformità della legislazione regionale ad una disposizione statale posta a tutela della concorrenza, nella quale si individuano anche una serie di limiti e condizioni per l'eventuale intervento legislativo regionale al fine di disciplinare la fase transitoria.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 17 del 2003, dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 30 del 2004, dell'art. 1, comma 11, lettere *b*) e 6, della legge della Regione Calabria n. 36 del 2004, dell'art. 25 della legge della

Regione Veneto n. 8 del 2005, per contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in tema di «tutela della concorrenza», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

11. - Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*riservata* ogni decisione sulle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 50 del 2005;

riuniti i giudizi,

*dichiara* inammissibili, limitatamente alle questioni concernenti l'art. 25 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia), gli interventi spiegati dalle società Wind Telecomunicazioni S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a. nel giudizio introdotto con il ricorso n. 50 del 2005; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31, recante norme in materia di trasporto pubblico locale), dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30 (Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni), dell'art. 1, comma 11, lettere b) e della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2004, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante «Norme per il trasporto pubblico locale»), dell'art. 25 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia); dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Lazio 3 marzo 2003, n. 5 (Norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006

IL PRESIDENTE  
Annimale Marini  
REDATTORE  
Ugo De Siervo  
CANCELLIERE  
Maria Rosaria Fruscella